

Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma



Convegno Equo Compenso e Codice dei Contratti Pubblici, osservazioni e suggerimenti

EQUO COMPENSO E NUOVO CODICE

Sandro Catta - Consigliere CNI con delega ai LLPP, BIM e CAM edilizia
Roma, 31 maggio 2024

PERCORSO DI APPROVAZIONE DEL CODICE

Legge 21 giugno 2022, n. 78: Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

30 giugno 2022: Il Presidente CdM affida al Consiglio di Stato.

4 luglio 2022: Frattini istituisce Commissione Speciale.

20 ottobre 2022: Prima bozza al Governo.

14 novembre 2022: Reiterazione incarico.

7 dicembre 2022: Schema definitivo al Governo.

16 dicembre 2022: Approvazione in via preliminare del Governo.

5 gennaio 2023: Trasmissione alle Camere.

31 marzo 2023: Approvazione definitiva previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

1 aprile 2023: Entrata in vigore del Codice.

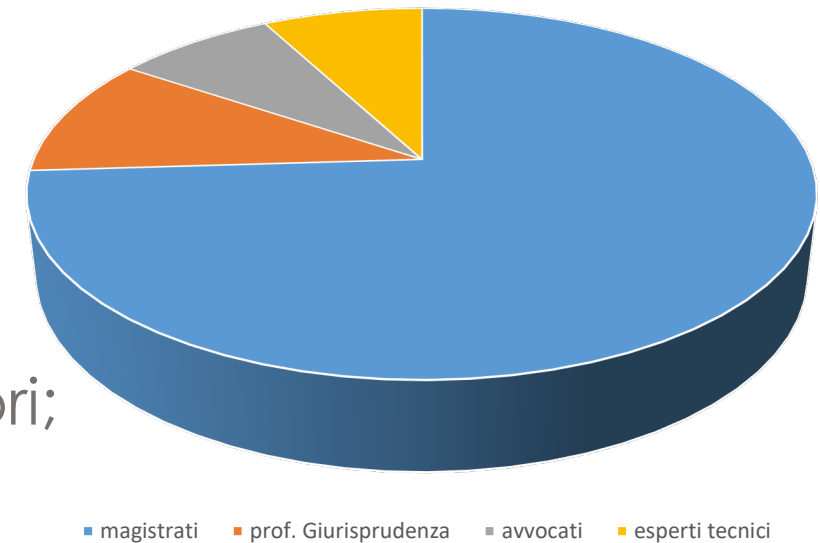
1 luglio 2023: Efficacia del Codice.

GRUPPO DI LAVORO CONSIGLIO DI STATO

BOARD CDS: Presidente F. Frattini, Presidente aggiunto CDS e tre vice.

COMMISSIONE SPECIALE: componenti:

- Board CdS, 4 membri;
- Presidenti di Sezione CdS, 8 membri;
- Consiglieri di Stato, 32 membri;
- Consiglieri TAR, 10 membri;
- Avvocati dello Stato, 2 membri;
- Consiglieri Corte di Cassazione, 2 membri;
- Consiglieri Corte dei Conti, 1 membro;
- Professori e Avvocati, 12 membri;
- Esperti tecnici, 6 membri.



GRUPPO DI LAVORO CONSIGLIO DI STATO

ESPERTI TECNICI COMMISSIONE SPECIALE:

- Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Firenze;
- Professore ordinario di Analisi economica dei contratti pubblici, Università Bocconi di Milano;
- Consulente Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Capo del Dipartimento Immobili e Appalti Banca d'Italia;
- Ingegnere, Dirigente Generale MIT, Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP;
- Ingegnere, Titolare di società di ingegneria Srl con sede a Napoli.

AUDIZIONE CAMERA 30 gennaio 2023



PARLAMENTO ITALIANO

[Scrivi](#) | [Sito mobile](#) | [EN FR](#) | [dati.camera.it](#)

[in](#) [tw](#) [f](#) [ig](#) [tv](#) [yt](#)

[Deputati e Organi](#) [Lavori](#) [Documenti](#) [Comunicazione](#) [Conoscere la Camera](#) [Europa](#) [Internazionale](#) [Accesso rapido](#)

Stai consultando: Camera dei deputati > Lavori > Attività di indirizzo, controllo e conoscitiva > Atti del Governo sottoposti a parere

Agenda dei Lavori

Resoconti

Attività Legislativa

Attività di indirizzo, controllo e conoscitiva
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni e odg
Indagini conoscitive
Audizioni e comunicazioni in Commissione

ATTI DEL GOVERNO SOTTOPOSTI A PARERE

Atto del Governo: 019

Ricerca per numero

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (19)

Iter	Testi	Esame in Commissione	Dossier di documentazione
Stato iter: In corso di esame Trasmissione: TrasMESSO ai sensi dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 Annuncio all'Assemblea: 9 gennaio 2023 Assegnazione ed esito: - VIII Ambiente (Assegnato il 9 gennaio 2023 - Termine l'8 febbraio 2023) - V Bilancio e Tesoro (Assegnato il 9 gennaio 2023 - Termine l'8 febbraio 2023) - XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 9 gennaio 2023 - Termine l'8 febbraio 2023)			

AUDIZIONE SENATO 31 gennaio 2023



Sei in: [Home](#) » [Leggi e Documenti](#) » Attività non legislative

- › Disegni di legge
- › Leggi e decreti sul sito Parlamento
- › Interrogazioni mozioni Sindacato ispettivo
- ▼ **Attività non legislative**
 - Elenco documenti
 - Ricerca
 - Ricerca testi pdf documenti
- › Dossier di documentazione
- › Ultimi atti pubblicati
- › Statistiche
- › Controllo dei rendiconti dei partiti politici

Attività non legislative

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19 [Segui l'iter](#)

XIX Legislatura

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici

Titolo breve: *Codice dei contratti pubblici*

Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

[Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare N. 19](#)

Dossier di documentazione

Servizio del Bilancio

[Nota di lettura - n. 31](#) (PDF)
Codice dei contratti pubblici (Atto del Governo n. 19)

Servizio Studi

[Dossier - n. 38](#) (PDF)
Codice dei contratti pubblici - Atto del Governo 19

[Condividi](#)

[Versione per la stampa](#)

AUDIZIONE SENATO 31 gennaio 2023

Documenti acquisiti in Commissione

8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Comunicazione nella Seduta n. 18 del 31 gennaio 2023

-  - Gruppo FS (194)
-  - Rete delle Professioni Tecniche (833)
-  - WWF (247)
-  - CONFARTIGIANATO - CNA (264)
-  - Autorità Nazionale Anticorruzione (14399)
-  - ANCEFERR (217)
-  - FINCO (1190)
-  - LEGAMBIENTE (208)
-  - ANCE (735)
-  - TELT (271)
-  - OICE (330)
-  - CONFPROFESSIONI (189)

ARTICOLATO DEL NUOVO CODICE

INDICE

LIBRO I: Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione.

LIBRO II: Dell'appalto.

LIBRO III: Dell'appalto nei settori speciali.

LIBRO IV: Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni.

LIBRO V: Del contenzioso e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. disposizioni finali e transitorie.

38 ALLEGATI

LIBRO I. PARTE I. Titolo I – I principi generali

Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, **salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione**. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Consiglio di Stato n. 02084/2023 del 28/02/2023

LIBRO I. PARTE IV.

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. ... Per i contratti relativi a lavori, **il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome** o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti **nell'allegato I.14**. ... In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, **ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi**.

...

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. **I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso**. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

LIBRO I. PARTE IV.

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione

15. **Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura**, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. **I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.** In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ALLEGATO I.13. Determinazione dei parametri per la progettazione

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice.

2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Articolo 2. Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 **sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A** annessa al presente allegato.

2. **Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE).**

3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

- a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
- b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05.

ALLEGATO I.13. Determinazione dei parametri per la progettazione

Articolo 2. Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

...

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

- a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;
- b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, **relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM.** Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

ALLEGATO I.13. Determinazione dei parametri per la progettazione

1	PRESTAZIONI		Categoria «ID-Opere»		E	S1.S3	S.2.S.4.S.5	IA	IB	V	D	T	P
2	(Tavola Z-2)		Grado di complessità «G»										
3	Fasi prestazionali		Importo dei lavori «V»										
4		«Q»	Parametro «P» = $se(V=0;0;se(V \leq 25000; (0,03 + 10/25000^{0,4}); 0,03 + 10/V^{0,4}) \times 100$										
5	a) Attività propedeutiche alla Progettazione (AP)	a.I) Studi di fattibilità.	Qa.I.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040
6			Qa.I.02	Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080
7			Qa.I.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
8		a.II) Stime e valutaz.	Qa.II.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc.	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
9			Qa.II.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
10			Qa.II.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
11		a.III) Rilievi, studi e analisi	Qa.III.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive	-	-	-	-	-	-	-	-	0,020
12			Qa.III.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali	-	-	-	-	-	-	-	-	0,015
13			Qa.III.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025
14			Qa.IV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento (Reg. CE 1698/2005)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005
15			Qb.I.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080
16			Qb.I.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
17			Qb.I.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	-	0,020
18			Qb.I.04	Piano economico e finanziario di massima (art. 17, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
19			Qb.I.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
20			Qb.I.06	Relazione geotecnica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	-	0,030
21			Qb.I.07	Relazione idrologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	-	0,015
22			Qb.I.08	Relazione idraulica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	-	0,015
23			Qb.I.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	-	0,015
24			Qb.I.10	Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	-	0,015

ALLEGATO I.13. Determinazione dei parametri per la progettazione

25		Qb.I.11	Relazione geologica	fino a 250.000	0,039	0,039	0,053	0,039	0,039	0,068	0,053	-	0,053
26				fino a 500.000	0,010	0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	-	0,048
27				fino a 1.000.000	0,013	0,013	0,044	0,013	0,013	0,047	0,044	-	0,044
28				fino a 2.500.000	0,018	0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	-	0,042
29				fino a 10.000.000	0,022	0,022	0,027	0,022	0,022	0,019	0,027	-	0,027
30				oltre 10.000.000	0,021	0,021	0,025	0,021	0,021	0,018	0,025	-	0,025
31		Qb.I.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,020	0,020	0,020	0,020	0,039	0,020	0,020	0,020	0,020
32		Qb.I.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010	-	0,030
33		Qb.I.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	-	-	-	-
34		Qb.I.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	-	-	-	-
35		Qb.I.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art. 17, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
36		Qb.I.17	Studi di prefattibilità ambientale	fino a 5.000.000	0,030	0,035	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035
37				fino a 20.000.000	0,015	0,020	0,020	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020
38				oltre 20.000.000	0,005	0,008	0,008	0,050	0,050	0,008	0,008	0,005	0,008
39		Qb.I.18	Piano di monitoraggio ambientale	fino a 5.000.000	0,018	0,020	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
40				fino a 20.000.000	0,008	0,010	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010
41				oltre 20.000.000	0,004	0,005	0,005	0,040	0,040	0,005	0,005	0,004	0,005
42		Qb.I.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qb.I.20	Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione preliminare		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
43		Qb.I.21	Prime indicazioni piano di manutenzione		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Qb.II.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti. Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie		0,230	0,180	0,180	0,160	0,200	0,220	0,180	0,250	0,180
44		Qb.II.02	Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), e art. 28, d.P.R. 207/2010)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	-	-	-	-
45		Qb.II.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
46		Qb.II.04	Piano particellare d'esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	-	0,040
47		Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		0,070	0,040	0,040	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050
48													

b.I)
zione di fattibilità tecnico-economica
(PFTE)

VE

ALLEGATO I.13. Determinazione dei parametri per la progettazione

49	PROGETTAZIONI	Progettaz	Qb.II.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		0,030	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,010	-	0,030	
50			Qb.II.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
51			Qb.II.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)		0,070	0,070	0,070	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
52			Qb.II.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	-	0,060
53			Qb.II.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	-	0,030
54			Qb.II.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	-	0,030
55			Qb.II.12	Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	-	0,030
56			Qb.II.13	Relazione geologica		fino a 250.000	0,064	0,064	0,133	0,064	0,064	0,145	0,133	-	0,133
57					fino a 500.000	0,019	0,019	0,107	0,019	0,019	0,114	0,107	-	0,107	
58					fino a 1.000.000	0,021	0,021	0,096	0,021	0,021	0,070	0,096	-	0,096	
59					fino a 2.500.000	0,029	0,029	0,079	0,029	0,029	0,035	0,079	-	0,079	
60					fino a 10.000.000	0,038	0,038	0,054	0,038	0,038	0,020	0,054	-	0,054	
61					oltre 10.000.000	0,028	0,028	0,035	0,028	0,028	0,018	0,035	-	0,035	
62			Qb.II.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti		-	0,090	0,090	-	-	-	-	-	-	-
63			Qb.II.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti		-	0,120	0,120	-	-	-	-	-	-	-
64			Qb.II.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali		-	0,180	0,180	-	-	-	-	-	-	-
65			Qb.II.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
66			Qb.II.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	-	-	-	-	-
67			Qb.II.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
68			Qb.II.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	-	-	-
69			Qb.II.21	Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	-	-	-	-	-
70			Qb.II.22	Diagnosi energetica (ex legge 10/1991) edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	-	-	-	-	-
71			Qb.II.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
72			Qb.II.24	Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)		fino a 5.000.000	0,090	0,100	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100
73					fino a 20.000.000	0,045	0,060	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	
74					oltre 20.000.000	0,015	0,025	0,025	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	

ALLEGATO I.13. Determinazione dei parametri per la progettazione

75	b.II) Progettazione esecutiva (PE)	Qb.II.25	Piano di monitoraggio ambientale	fino a 5.000.000	0,018	0,020	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020
76				fino a 20.000.000	0,008	0,010	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010
77				oltre 20.000.000	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005
78		Qb.II.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione definitiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
79		Qb.II.27	Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione definitiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
80		Qb.II.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere		0,070	0,040	0,040	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050
81		Qb.III.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/		0,070	0,120	0,120	0,150	0,040	0,040	0,110	0,050	0,040
82		Qb.III.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)		0,130	0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080
83		Qb.III.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della qua		0,040	0,030	0,030	0,050	0,050	0,030	-	0,030	0,030
84		Qb.III.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
85		Qb.III.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)		0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030
86	b.III) Progettazione esecutiva (PE)	Qb.III.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
87		Qb.III.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008)		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
88		Qb.III.08	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
89		Qb.III.09	Supporto al RUP: per la Verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
90		Qb.III.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
91		Qb.III.11	Supporto al RUP: per la Validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

LIBRO II. PARTE V. Titolo V

Articolo 108. Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) **i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale **di importo pari o superiore a 140.000 euro**; ...

...

5. **L'elemento relativo al costo**, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, **può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.**

Consiglio di Stato- sentenza n. 4614/2017

Ritorno di immagine come interesse economico

Ottobre 2017

Publicato il 03/10/2017

N. 04614/2017 REG. PROV. COLL.
N. 00294/2017 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2017, proposto da:

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zimatore, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Angelo Secchi, 9;

contro

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Catanzaro, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Catanzaro, Ordine
dei Geologi della Provincia di Catanzaro, Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Catanzaro, Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati della Provincia di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo
Gualtieri, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Cosco in Roma,
viale Giuseppe Mazzini, 88;

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio

*...procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la redazione
del piano strutturale del Comune di Catanzaro e relativo
regolamento urbanistico... l'appalto è a titolo gratuito. E' prevista
una somma totale di €. 250.000,00 comprensiva di IVA a solo titolo di
rimborso spese per come indicato nel disciplinare di gara...*

La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione
economica a contrarre, infatti, **non necessariamente trova
fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione
contrattuale**, che resti comunque a carico della Amministrazione
appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro
genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che
nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto
contratto. ... **L'utilità costituita dal potenziale ritorno di immagine** per
il professionista può essere insita anche nell'appalto di servizi
contemplato dal bando qui gravato: **il che rappresenta un interesse
economico**, seppure mediato, che appare superare - alla luce della
ricordata speciale ratio - il divieto di non onerosità dell'appalto
pubblico, e consente una rilettura critica dell'asserita natura gratuita
del contratto di redazione del piano strutturale del Comune di
Catanzaro. (confermata dal CdS 1215/2019)

Tar Lombardia - sentenza n. 2044/2020

Insussistenza di soglia massima di ribasso

Ottobre 2020

Publicato il 30/10/2020

N. 02044/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2020, proposto da
Poolmilano S.r.l., Sicurcantieri Co. S.r.l., in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Saverio Megna, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casatenovo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Sdanganelli, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Studio Tecnico Associato Balitro-Rabbiosi, Rabbiosi Roberto, Balitro Attilio,
Studio Tecnico Associato Mariani - Corbetta, Mariani Carola, Corbetta
Maurizio, Ciappini Matteo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

2 - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione delle offerte, dell'art. 97, comma 3 e comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, e del punto n. 5 del disciplinare di gara.

Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti "al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, **non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala**, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico" (ex multis TAR Lazio, Roma, II, 05/08/2020 n. 8992; Consiglio di Stato, sez. V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016 e sez. III, n. 4671/2016; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 12704/2019).

Consiglio di Stato- sentenza n. 2084/2023

Equo compenso solo quando previsto

Febbraio 2023

Publicato il 28/02/2023

N. 02084/2023 REG. PROV. COLL.
N. 00727/2022 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 727 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Gobbi, Yvonne Messi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103;

contro

Comune di Osio Sopra, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione n. 37;
Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale - Cadlo, non
costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 1088/2021, resa tra le parti, per
l'annullamento della determinazione del Responsabile del Settore

... non esclude il (e nemmeno implica la rinuncia al) potere di disposizione dell'interessato, che **resta libero di rinunciare al compenso** - qualunque esso sia, anche indipendentemente dalla equità dello stesso - allo scopo di perseguire od ottenere vantaggi indiretti o addirittura senza vantaggio alcuno, nemmeno indiretto.

In quest'ottica prospettica, il sopra riportato comma 3 esprime l'attenzione del legislatore ordinario per le libere professioni quando l'attività è esercitata al di fuori dei rapporti di lavoro dipendente, che di per sé ricadono sotto la copertura costituzionale dell'art. 36 Cost., in relazione alla necessità della congruità del compenso, qualora un compenso sia previsto, ferma rimanendo la possibilità che la prestazione sia resa anche gratuitamente. Ciò in quanto **la normativa sull'equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo**, mentre non può ricavarsi dalla disposizione (l'ulteriore e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto.

Atto Senato n. 495. XIX Legislatura.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

Disegni di legge

Atto Senato n. 495

XIX Legislatura

 [Segui l'iter](#)

[Dati generali](#) | [Testi ed emendamenti](#) | [Dossier](#) | [Trattazione in Commissione](#)
| [Trattazione in consultiva](#) | [Trattazione in Assemblea](#)

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

Titolo breve: *Equo compenso*

Iter

22 marzo 2023: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari		
C.338	assorbe C.73 , C.528 , C.637 approvato	25 gennaio 2023
S.495	assorbe S.182 approvato con modificazioni	22 marzo 2023
C.338-B	approvato definitivamente. Legge	12 aprile 2023

Legge n. **49/23** del 21 aprile 2023, GU n. 104 del 5 maggio 2023.

Iniziativa Parlamentare

On. **Giorgia Meloni** (FDI)

Trattazione in Assemblea

Discussione generale
Discusso congiuntamente: S.495, S.182
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Adottato come testo base il DDL 495.

Trattazione articoli
Esame art. da 1 a 13, testo della Commissione.

Voto finale
Esito: approvato con modificazioni
Assorbimento di S.182
(approvato all'unanimità)
Votazione per alzata di mano.
Effettuato coordinamento.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 1 - Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un **compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) **per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle **attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché** delle loro società controllate, delle loro mandatarie e **delle imprese che** nell'anno precedente al conferimento dell'incarico **hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro**, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge **si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione** e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 3 - Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

1. **Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo** e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; **sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali**, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia **ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247**, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. **Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese** o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) **nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;**
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 3 - Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, ... ;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. **La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto**, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 3 - Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

5. **La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista** innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, **al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.**

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il **parere sulla congruità del compenso o degli onorari**, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 4 - Indennizzo in favore del professionista

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e **condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista**. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un **indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo**, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 5 - Disciplina dell'equo compenso

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. **La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui**, per qualsiasi causa, **cessa il rapporto con l'impresa** di cui all'articolo 2 della presente legge.
In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
5. **Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista**, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 6 - Presunzione di equità

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare **modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali** degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 7 - Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, **il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo**, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e **se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria**, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 8 - Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 9 - Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'**azione di classe** ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, **l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale** dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 10 - Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'**Osservatorio nazionale sull'equo compenso**, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
3. È compito dell'Osservatorio:
 - a) **esprimere pareri**, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;
 - b) **formulare proposte** nelle materie di cui alla lettera a);
 - c) **segnalare** al Ministro della giustizia **eventuali condotte o prassi** applicative o interpretative **in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso** e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Art. 11 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge **non si applicano alle convenzioni in corso**, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore 20 maggio 2023

Decreto ministeriale 17 giugno 2016

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

...

Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, adottato **ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».

2. **Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.**

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle **spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria**; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ...

Visto **l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1** convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

Art. 33 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 36 - Complessità della prestazione

2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Consiglio nazionale Ingegneri

Luglio 2023



**La disciplina dell'equo compenso
e gli affidamenti dei servizi di ingegneria
e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023**

(c.r. 611)

Roma, luglio 2023

Il compenso, quale componente del corrispettivo posto a base d'asta, non è ribassabile precludendo il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoria per le gare d'importo pari o superiore a 140mila Euro) dovrà essere applicato ai sensi del comma 5 dell'art. 108 ossia sulla base di soli criteri qualitativi ed a prezzo fisso.

È astrattamente ammissibile la ribassabilità della componente del corrispettivo individuata dalle "spese" che l'art. 5 del DM 17/06/2016 determina forfetariamente; in questo caso, ove ammessa, l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrà avvenire sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, con un ribasso praticabile sul solo importo previsto per le spese.

Il ribasso sulle spese preventivate (che determina il corrispettivo da porre a base d'asta) non può e non deve intaccare l'equità del compenso, a pena di nullità della clausola ai sensi della L. n. 49/2023. Qualora, dunque, la stima delle spese operata dalla Stazione appaltante ovvero l'offerta in ribasso presentata dal candidato sia tale da non coprire il costo delle spese effettivamente da sostenere (anche se inferiore a quelle forfetariamente determinate) l'offerta dovrà ritenersi inammissibile.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

OICE

Settembre 2023



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Roma, 14 settembre 2023

COMUNICATO STAMPA

Equo compenso e progettazione, OICE: in due mesi e mezzo solo due stazioni appaltanti hanno emesso gare a prezzo fisso

Lupoi: "Le amministrazioni non rinunciano al rapporto qualità/prezzo, ma intanto il mercato frena; fondamentale e urgente è invece la revisione del decreto parametri"

L'OICE l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, fa un primo bilancio, con il suo Osservatorio, sui bandi emessi dal primo luglio ad oggi e in particolare ha analizzato quante procedure di affidamento sono state emesse bloccando il ribasso sui compensi e ammettendolo solo sulle spese. Questo il risultato: in 75 giorni dall'entrata in vigore del decreto 36 sono state soltanto due le stazioni appaltanti che hanno azzardato gare a prezzo fisso con ribasso sulle sole spese, per un totale di 4 procedure su 42; le restanti 38 gare di progettazione sono state emesse, come sempre, con l'OEPV e con ribasso unico su corrispettivi e spese, con un "peso" assegnato alla parte economica non superiore a 30 punti su 100. Tutto questo in un bimestre luglio/agosto 2023 che ha registrato un calo (sull'analogo bimestre del 2022) dell'82% in valore e dell'87,1 % in numero (fonte Osservatorio OICE/Informatel).

Per Giorgio Lupoi, Presidente dell'Associazione, "le gare di progettazione a prezzo fisso possono essere definite una boutade che non ha riscontro sul mercato, ma che intanto in due mesi e mezzo ha contribuito - non da sola - a rallentare la domanda. Si parla in più occasioni e su diversi tavoli, anche istituzionali, delle criticità indotte dalla legge 49 sull'equo compenso, nei rapporti pubblici e privati; si indicano e poi si rinviando riunioni e tavoli di lavoro, si annunciano "battaglie" sostenendo la legittimità delle gare a prezzo fisso con ribasso solo sulle spese a tutela dei professionisti, senza porsi neanche la domanda se la legge si applichi agli appalti pubblici di servizi o invece ai soli contratti d'opera professionale. Tutto questo con un solo apparente risultato: creare ulteriore confusione e quindi indurre una brusca frenata del mercato pubblico".

Pur considerando l'effetto "svuota-cassetti" che ha determinato il boom di giugno, (ultimo mese di vigenza del vecchio codice) ad avviso dell'Associazione non si dovrebbe essere molto lontani dal vero nell'ipotizzare - come alcuni commentatori fanno - che le incertezze su questi temi rappresentino un'ulteriore concausa della brusca frenata estiva.

Per il Presidente dell'OICE "è evidente che la risposta di chi deve gestire la domanda pubblica è assolutamente impermeabile alle suggestioni di alcuni che suggeriscono di fare gare a prezzo fisso. Preoccupa invece che tutto questo freni il mercato quando l'interesse di tutti dovrebbe essere quello di riprendere al più presto il trend precedente al nuovo codice appalti che meritoriamente ha ribadito che la base di gara deve essere definita sempre e senza eccezioni applicando l'allegato I.13 che ha recepito il decreto parametri del 2016. Adesso però occorre intervenire sull'adeguamento dei compensi definiti nell'allegato del codice, che ha anche avuto il merito di allineare ai compensi vigenti i contenuti dei due, e non più tre, livelli progettuali, magari includendo anche quelle attività nuove, di supporto di project management che le amministrazioni stanno chiedendo sempre più. Su questo noi ci siamo, per fare chiarezza al più presto, anche sul tema dell'accesso al mercato, come già segnalato".

Con cortese preghiera di pubblicazione

Andrea Mascolini
Direttore Generale

Per Giorgio Lupoi, Presidente dell'Associazione, "le gare di progettazione a prezzo fisso possono essere definite una boutade che non ha riscontro sul mercato, ma che intanto in due mesi e mezzo ha contribuito - non da sola - a rallentare la domanda. Si parla in più occasioni e su diversi tavoli, anche istituzionali, delle criticità indotte dalla legge 49 sull'equo compenso, nei rapporti pubblici e privati; si indicano e poi si rinviando riunioni e tavoli di lavoro, si annunciano "battaglie" sostenendo la legittimità delle gare a prezzo fisso con ribasso solo sulle spese a tutela dei professionisti, senza porsi neanche la domanda se la legge si applichi agli appalti pubblici di servizi o invece ai soli contratti d'opera professionale. Tutto questo con un solo apparente risultato: creare ulteriore confusione e quindi indurre una brusca frenata del mercato pubblico".

Per il Presidente dell'OICE "è evidente che la risposta di chi deve gestire la domanda pubblica è assolutamente impermeabile alle suggestioni di alcuni che suggeriscono di fare gare a prezzo fisso. Preoccupa invece che tutto questo freni il mercato quando l'interesse di tutti dovrebbe essere quello di riprendere al più presto il trend precedente al nuovo codice appalti che meritoriamente ha ribadito che la base di gara deve essere definita sempre e senza eccezioni applicando l'allegato I.13 che ha recepito il decreto parametri del 2016.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Consiglio nazionale geologi

Ottobre 2023



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**
VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngg.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 13 ottobre 2023

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cngdg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot. N. 0002307 del 13/10/2023
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 519

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'EQUO COMPENSO NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE.

Facendo seguito alla recente pubblicazione della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 343/2023, si intendono fornire i seguenti indirizzi con riferimento all'oggetto.

La Legge 21 aprile 2023, n. 49 contiene disposizioni in materia di equo compenso volte a tutelare il professionista come lavoratore, eleggendo ad interesse di rilevanza pubblica la tutela della posizione debole dello stesso professionista anche nei rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (cfr. l'art. 2, comma 3, della Legge n. 49/2023).

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 49/2023, il compenso può ritenersi equo se è conforme, per quanto di interesse, agli specifici parametri individuati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 ("Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016").

L'art. 3, comma 1, della stessa Legge n. 49/2023 prevede che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui sopra. Lo stesso art. 3 della Legge n. 49/2023, al comma 5, prevede la nullità, da fare valere in sede di impugnazione giudiziale, anche dell'esito di una gara, della predisposizione di un elenco di fiduciari e/o dell'affidamento di un contratto che prevedano un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del precedente comma 1.

L'art. 8 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), al comma 2, prevede che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai

Sulla base del recente orientamento espresso dall'ANAC può ritenersi che, come già affermato da questo Consiglio nel recente passato, debba, in ogni caso, essere garantita l'applicazione di tutte le previsioni della Legge n. 49/2023 come segue:

- nelle procedure per affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro relativi a servizi di architettura, ingegneria e/o tecnici affini, ai sensi dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, siano fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia di equo compenso, prevedendo, nell'utilizzo del "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che l'elemento relativo al prezzo sia costituito da un costo fisso determinato in base ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e che gli operatori economici competano solo in base all'elemento qualitativo;
- nelle procedure per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro relativi a servizi di architettura, ingegneria e/o tecnici affini, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, siano fatte salve le disposizioni legislative relative all'equo compenso, prevedendo, nell'utilizzo del "criterio del prezzo più basso", che gli operatori economici non possano effettuare alcun ribasso rispetto ai parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, considerato che non vi è un "importo da porre a base di gara dell'affidamento" (a cui fa espresso riferimento il comma 15 dell'art. 41 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023).

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Consiglio nazionale architetti

Luglio 2023

CNA PPC	CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI	 presso il Ministero della Giustizia	 via di Santa Maria dell'Anima, 10 00186 Roma - Italia tel +39 06 6889901 direzione@cnaippc.it www.cnaippc.it
Cod. ND18 - P2 Cod. MF/ne	Protocollo Generale (Uscita) cnaippcrm - aoo_generale Prot.: 0001201 Data: 17/11/2023		
Circolare n.100			
Alle Stazioni Appaltanti di Italia LORO SEDI e p.c Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori LORO SEDI			
Oggetto: Affidamenti diretti di Servizi di Architettura e Ingegneria: nullità dei ribassi richiesti agli operatori economici affidatari			
Sulla base delle sollecitazioni pervenute dagli Ordini Territoriali e sulle risultanze dei dati pervenuti dagli approfondimenti in tema di affidamenti di Servizi di architettura e ingegneria forniti dalla piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale di Architettura e Ingegneria) si comunica quanto segue.			
Come è noto, le procedure di aggiudicazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, sono individuate dall'art. 50 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 (codice dei contratti pubblici).			
Il sopra richiamato art. 50 al comma 4 ¹ , prevede che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso (quest'ultimo criterio escluso per i SAI dall'art.108 comma 2 lettera b).			
Il richiamo a tali criteri di aggiudicazione è però limitato alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) ed e) dello stesso art.50 comma 1 escludendo quindi gli affidamenti diretti di cui alle lettere a) e b) ² .			
Pertanto, negli affidamenti diretti, l'applicazione di un ribasso ai corrispettivi calcolati con il decreto parametri di cui all'art. 41 comma 15 del codice dei contratti risulta del tutto illegittima, costituendo violazione, non solo all'art. 2 comma 3 della legge 49/2023 ³ , con le conseguenze di cui all'articolo 3 comma 1 ⁴ (nullità della pattuizione), ma anche all'art.50 comma 4 del nuovo codice dei contratti pubblici.			

L'Equo compenso rappresenta sicuramente una conquista sul terreno delle riforme economiche e sociali. I nuovi principi hanno messo in evidenza le contraddizioni del nuovo Codice dei Contratti, ... La nostra preoccupazione è che tali contraddizioni rischino di bloccare il sistema dell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e pertanto richiedono un pronto ed adeguato intervento di correzione salvaguardando ed introducendo il valore e la qualità del progetto e quindi delle prestazioni, adeguando gli strumenti del Codice ai principi dell'Equo compenso.

Novembre 2023

L'art. 50 al comma 4, prevede che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Il richiamo a tali criteri di aggiudicazione è però limitato alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) ed e) dello stesso, escludendo quindi gli affidamenti diretti di cui alle lettere a) e b). Pertanto, negli affidamenti diretti, l'applicazione di un ribasso ai corrispettivi calcolati con il decreto parametri di cui all'art. 41 comma 15 del codice risulta del tutto illegittima, costituendo violazione, non solo all'art. 2 comma 3 della legge 49/2023, con le conseguenze di cui all'articolo 3 comma 14 (nullità della pattuizione), ma anche all'art.50 comma 4 del nuovo codice dei contratti pubblici.

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49

Bosetti e Gatti

Novembre 2023

Equo compenso e aria fritta

1. Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in breve «**Codice dei contratti**») è efficace dal 1° luglio 2023 ma era in gestazione da alcuni mesi. Tuttavia, il Consiglio di Stato che ha redatto il nuovo Codice dei contratti, pur essendo stato ampiamente anticipato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 (cosiddetta legge sullo «**equo compenso**») tace sul compenso dei professionisti coinvolti nelle prestazioni tecniche a favore della pubblica amministrazione, limitandosi a riproporre le previsioni del Codice abrogato e del connesso decreto ministeriale 17 giugno 2026 (cosiddetto «**decreto parametri**»), con alcune «limature» di scarso significato e comunque insoddisfacenti e inadeguate operate con l'Allegato I.13.
2. Ora non pare evitabile l'applicazione della legge vista la perentorietà dell'articolo 2, comma 3 «*Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*». In disparte la nostra opinione (che conta nulla) su tale legge, vera e propria sciocchezza nel merito^[1] e nel metodo (avendo paralizzato e messo in imbarazzo tutti gli operatori^[2] nell'affidamento dei servizi tecnici, indispensabili e propedeutici a qualunque lavoro pubblico, quindi semiparalizzando il sistema).
3. Nemmeno pare proponibile l'originale ma ridicola soluzione di applicare il decreto parametri ma ammettere un ribasso limitato alla quota delle «spese e oneri accessori» di cui all'articolo 5 di detto decreto, nell'errata convinzione che queste siano cosa diversa dai corrispettivi anche se il concetto di equo compenso comprende certamente le spese, ovvero i costi sostenuti dal prestatore d'opera^[3] (anche se determinati forfetariamente senza obbligo di rendicontazione) e comunque concorrono «*alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale*».
4. Ora, in disparte l'apertura dell'articolo 8, comma 2, del Codice che, seppure limitandola a casi eccezionali e previa adeguata motivazione, ammette le criticissime prestazioni d'opera intellettuale gratuite (e quindi, se nel più sta il meno, anche quelle intermedie ovvero non gratuite ma con corrispettivo in misura ridotta), non può condividersi l'entusiasmo degli ordini professionali e degli organismi associativi dei professionisti tecnici e i peana in favore di una legge ciofeca come quella sull'equo compenso frutto solo di ricerca di consenso e di demagogia allo stato puro, non si comprende l'insistere sulla formulazione, parzialmente diversa, del testo del nuovo codice rispetto a quello del codice abrogato: nel secondo l'articolo 24, comma 8, si disponeva che «*I predetti corrispettivi (le tariffe del decreto parametri – n.d.r.) sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento*», ebbene «criterio o base di riferimento» non può significare conformità inderogabile, per cui legittimamente con opportuna motivazione ci si poteva discostare (non rileva che, incidentalmente, per tale fessura ristretta agibile solo per qualche scoiattolo siano passate mandrie di elefanti) mentre nel primo l'articolo 41, comma 15 recita «*Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti*» così imponendo una sorta di inderogabilità del decreto parametri (sopprimendo la possibilità di discostarsene).
5. Notando come la formulazione della norma si limiti alle fasi progettuali, aprendo alla possibilità di ribassi per le prestazioni (non indifferenti) di direzione lavori e collaudi, pare difficile attribuire un'efficacia universale a una marginale differenza lessicale tra le espressioni «*sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento*» e porre «*a base*» degli affidamenti i corrispettivi, da determinare

¹ Sul punto si condivide l'illuminante «Tra salario minimo ed equo compenso, regna l'incoerenza» di L. Oliveri, 20 ottobre 2023, in «<https://phastidio.net>».

² Compresse le imprese di costruzione che, coinvolte nei sempre più diffusi «Appalti integrati» sono tenute all'applicazione dell'equo compenso ai progettisti da loro designati.

³ Articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 49 del 2023.

Equo compenso e aria fritta.

Nemmeno pare proponibile l'originale ma ridicola soluzione di applicare il decreto parametri ma ammettere un ribasso limitato alla quota delle «spese e oneri accessori» di cui all'articolo 5 di detto decreto, nell'errata convinzione che queste siano cosa diversa dai corrispettivi anche se il concetto di equo compenso comprende certamente le spese, ovvero i costi sostenuti dal prestatore d'opera (anche se determinati forfetariamente senza obbligo di rendicontazione) e comunque concorrono «alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale».

Noi non azzardiamo ipotesi e men che meno una risposta ma forse c'è materia per mandare al macero questo cascame medioevale di corporativismo anticoncorrenziale delle tariffe obbligatorie; a meno che ingegneri e architetti si vogliano mettere sul piano dei concessionari balneari, dei taxisti o dei bancarellari, vetturini e gladiatori del Colosseo.

Sentenza della Corte UE (IV Sezione) del 4 luglio 2019

Commissione europea/Repubblica federale di Germania

Con il suo ricorso (**causa C-377/17**), la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, mantenendo tariffe obbligatorie per gli architetti e gli ingegneri, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 TFUE nonché dell'articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della **direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

L'articolo 15 della suddetta direttiva così recita:

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.
2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:
 - (...)
 - g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
 - (...)
3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:
 - a) **non discriminazione**: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;
 - b) **necessità**: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) **proporzionalità**: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

Sentenza della Corte UE (IV Sezione) del 4 luglio 2019

Commissione europea/Repubblica federale di Germania

Giudizio della Corte.

(...)

A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che non si può escludere a priori che la fissazione di una tariffa minima consenta di evitare che i prestatori non siano indotti, in un contesto come quello di un mercato caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di prestatori, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, punto 67).

(...)

Nel caso di specie, la Commissione sostiene, in sostanza, che **la normativa tedesca non persegue l'obiettivo consistente nell'assicurare un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione in modo coerente e sistematico, dato che l'esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato**, in Germania, a persone che svolgono un'attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo.

(...)

A tale riguardo, la Repubblica federale di Germania ha infatti indicato nelle sue memorie che le prestazioni di progettazione **non sono riservate a determinate professioni soggette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini professionali** e che anche altri prestatori di servizi che non siano architetti e ingegneri, non soggetti a regolamentazioni professionali, possono fornire tali prestazioni.

Orbene, la circostanza che le prestazioni di progettazione possano essere fornite in Germania da prestatori che non hanno dimostrato la loro idoneità professionale a tale scopo comporta **un'incoerenza nella normativa tedesca rispetto all'obiettivo di preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito dalle tariffe minime**.

Sentenza della Corte UE (II Sezione) del 25 gennaio 2024

Em akaunt BG EOOD/Zastrahovatelno Armeets AD

Giudizio della Corte (**causa C-438/22**).

(...)

Con le sue questioni dalla seconda alla nona, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede precisazioni per quanto riguarda, in primo luogo, **gli «obiettivi legittimi» che dovrebbe perseguire una normativa nazionale** che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo **fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati**, come il Consiglio superiore dell'ordine forense, e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, per essere conforme all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, in secondo luogo, per quanto riguarda il controllo che tale giudice è chiamato a effettuare nel contesto in parola.

(...)

Su tale punto, occorre ricordare che è già stato statuito che **il Consiglio superiore dell'ordine forense**, i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, agisce, **in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso si comporti quale emanazione della pubblica autorità, come un'associazione di imprese**, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, quando adotta i regolamenti diretti alla fissazione degli importi minimi degli onorari forensi.

(...)

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla nona dichiarando che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Consiglio superiore dell'ordine forense, e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione.

ANAC, atto presidente 27.06.2023

Coordinamento Codice equo compenso

Giugno 2023



ANAC
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Presidente

Omissis

Oggetto

Criticità attinenti al coordinamento tra la disciplina del c.d. equo compenso e il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Con nota acquisita al prot. Autorità n. 42157 del 01.06.2023 la scrivente Autorità ha ricevuto una richiesta di quesito concernente il coordinamento della disciplina legislativa dell'equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

A parere dell'esponente, infatti, emergerebbe un difetto di coordinamento nell'ambito della formulazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica con riferimento alla disciplina sul c.d. equo compenso di cui alla legge n. 49/2023, per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura. Sono pervenute per le vie brevi diverse richieste di chiarimento analoghe.

In effetti, sia la formulazione dell'articolo 41, comma 15, che l'articolato di cui alla legge n. 49 del 2023 pongono il dubbio di come debbano intendersi le previsioni dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali di cui alle tabelle ministeriali e, nello specifico, di quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 richiamate all'interno dell'Allegato I.13 al nuovo Codice dei contratti.

Come è noto, dal 1° luglio u.s. la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ha acquistato efficacia. L'articolo 41, comma 15, rimanda all'allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Inoltre, il comma 15 statuisce nel senso che i predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

Giova fin d'ora rilevare che nella prefata formulazione dell'articolo 41, comma 15, non viene più utilizzata la locuzione «criterio o base di riferimento», diversamente dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per vero, gli orientamenti della giurisprudenza e della prassi sviluppatasi in proposito, desumevano anche dalla citata locuzione l'utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, dei corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con la conseguente possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate.

Il dubbio su come considerare i corrispettivi dovuti ai professionisti di cui alle tabelle ministeriali è ulteriormente alimentato dall'intervento del legislatore di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali».

A parere dell'esponente, infatti, emergerebbe un **difetto di coordinamento** nell'ambito della formulazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica con riferimento alla disciplina sul c.d. equo compenso di cui alla legge n. 49/2023, per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura. Sono pervenute per le vie brevi diverse richieste di chiarimento analoghe.

Come è noto, dal 1° luglio u.s. la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ha acquistato efficacia. L'articolo 41, comma 15, rimanda all'allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

Giova fin d'ora rilevare che nella prefata formulazione dell'articolo 41, comma 15, **non viene più utilizzata la locuzione «criterio o base di riferimento»**, diversamente dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

...si pone il problema di valutare se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi.

ANAC, delibera 343/2023

Illegittima omissione tariffa livelli esclusi

Luglio 2023



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Presidente

Al Comune di [... OMISIS ...]
Al Responsabile Unico del procedimento
[... OMISIS ...]

PEC: [... OMISIS ...]

p.c. al CNI Consiglio Nazionale Ingegneri
Al Legale Rappresentante
Ing. [... OMISIS ...]

PEC: [... OMISIS ...]

Fasc. Anac n 4146/2023

Oggetto:

"PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO DENOMINATO [... OMISIS ...] - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE MSC2 -INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - [... OMISIS ...]- CIG [... OMISIS ...]. Importo complessivo dell'Appalto Integrato € 4.688.575,03. Comunicazione del Presidente.

Con riferimento alla procedura in oggetto, risulta acquisita al prot. n. 0059613 del 21/07/2023 la segnalazione del CNI, già formulata nei riguardi della Stazione appaltante, con la quale viene rilevato che *"nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulta coincidere con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegneri.it)" e che "nello specifico, risulta omessa l'indicazione delle seguenti prestazioni del livello progettuale definitivo: QbII.01,3,5,14,16,17,23; nonché dell'esecutivo: QbIII.04", richiamando i principi generali in materia.*

Al riguardo, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 ottobre 2023, in un'ottica di collaborazione istituzionale e data la rilevanza dei finanziamenti alla base dell'investimento, ha disposto la trasmissione delle seguenti osservazioni recanti indicazioni di carattere generale sul quadro normativo di riferimento affinché la stessa amministrazione, nel pieno esercizio della propria discrezionalità amministrativa, possa valutare le azioni migliori da intraprendere per verificare la conformità del proprio operato al quadro normativo delineato.

Relativamente alla necessità di ricomprendere nel calcolo del compenso tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, con riferimento alle procedure bandite secondo le previsioni del d.lgs. 50/2016, si ritiene di richiamare in primo luogo l'applicazione dell'art. 24, comma 8 del previgente codice, laddove risultava previsto che *"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare*

T +39 06 367231
W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10
00186 - Roma

...dal complesso delle disposizioni citate si desume che le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", come previsto dall'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. **Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura** e l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso

e dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla luce del nuovo quadro normativo **sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa.**

Si tratta di una novità di assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici).

ANAC, fascicolo 4146/2023

Illegittima omissione tariffa livelli esclusi

Novembre 2023



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Presidente

Al Comune di [... OMISSIS ...]
Al Responsabile Unico del procedimento
[... OMISSIS ...]

PEC: [... OMISSIS ...]

p.c. al CNI Consiglio Nazionale Ingegneri
Al Legale Rappresentante
Ing. [... OMISSIS ...]

PEC: [... OMISSIS ...]

Fasc. Anac n 4146/2023
Oggetto:

"PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO DENOMINATO [... OMISSIS ...] - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE MSC2 -INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.3 - [... OMISSIS ...]- CIG [... OMISSIS ...]. Importo complessivo dell'Appalto Integrato € 4.688.575,03. Comunicazione del Presidente.

Con riferimento alla procedura in oggetto, risulta acquisita al prot. n. 0059613 del 21/07/2023 la segnalazione del CNI, già formulata nei riguardi della Stazione appaltante, con la quale viene rilevato che *"nonostante il bando faccia riferimento ai criteri del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara, tale corrispettivo non risulta coincidere con l'importo calcolato secondo detti parametri, come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it)" e che "nello specifico, risulta omessa l'indicazione delle seguenti prestazioni del livello progettuale definitivo: QbII.01,3,5,14,16,17,23; nonché dell'esecutivo: QbIII.04", richiamando i principi generali in materia.*

Al riguardo, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 ottobre 2023, in un'ottica di collaborazione istituzionale e data la rilevanza dei finanziamenti alla base dell'investimento, ha disposto la trasmissione delle seguenti osservazioni recanti indicazioni di carattere generale sul quadro normativo di riferimento affinché la stessa amministrazione, nel pieno esercizio della propria discrezionalità amministrativa, possa valutare le azioni migliori da intraprendere per verificare la conformità del proprio operato al quadro normativo delineato.

Relativamente alla necessità di ricomprendere nel calcolo del compenso tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, con riferimento alle procedure bandite secondo le previsioni del d.lgs. 50/2016, si ritiene di richiamare in primo luogo l'applicazione dell'art. 24, comma 8 del previgente codice, laddove risultava previsto che *"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare*

T +39 06 367231
W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10
00186 - Roma

Sulla scorta di tali principi, a fortiori, è stato ritenuto dall'Autorità, in caso di omissione dei primi livelli di progettazione, che **la remunerazione della prestazione riconducibile al livello omesso non può comportare, di norma, il riassorbimento della remunerazione delle prestazioni della progettazione esecutiva**, oggetto di affidamento e di svolgimento da parte del progettista incaricato, che presuppone livelli di approfondimenti e di dettaglio ulteriori a quelli propri del progetto definitivo, le cui prestazioni devono trovare uno specifico corrispettivo ai fini di consentire un'adeguata remunerazione (cfr. Atto del Presidente del 12 luglio 2023 - fasc.1654.2023).

Va anche ricordato al riguardo che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, **l'interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l'equità della remunerazione**, laddove una disposizione di semplificazione interna all'amministrazione, quale l'accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista (cfr. Delibera n. 31 del 26 gennaio 2022).

ANAC, delibera 101/2024

Illegittima esclusione OE per eccesso di ribasso

Febbraio 2024



ANAC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 101

28 febbraio 2024

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da INM and Partner S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione e direttore operativo-ispettore di cantiere, suddiviso in 3 lotti - Importo a base di gara euro: 2.878.058,48- CIG: A00DB204B4 (lotto 1) - A00DB7178B (lotto 3) - S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno

UPREC/PRE/0016/2024/5/PREC

Riferimenti normativi

Art. 24, comma 8, d.lgs. 50/2016

D.M. 17 giugno 2016

Legge 21 aprile 2023, n. 49

Parole chiave

Equo compenso - Ribasso - Eterointegrazione

Massima

Appalto pubblico - Servizi ingegneria e architettura - Bando di gara - Eterointegrazione - Legge equo compenso - Non consentita

L'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

1 | AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

... il tema dei rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e la disciplina recata dal Codice dei contratti in tema di appalti di servizi di ingegneria e architettura ha suscitato e continua a suscitare dubbi e perplessità.

...nel citato documento l'Autorità ha illustrato tre possibili soluzioni, riprodotte poi nel testo del bando tipo n. 2/2023 in consultazione, ovvero: procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica; procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l'importo a base d'asta è limitato alle sole spese generali; inapplicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara;

...nel caso di specie, **in presenza di un quadro normativo poco chiaro, la stazione appaltante ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità** in coerenza con i principi che regolano l'evidenza pubblica, come positivizzati negli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023;

...l'evidenziata incertezza circa le modalità applicative della normativa sull'equo compenso ... ancora più accentuata alla data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, risalente al mese di giugno 2023, ovvero dopo poco più di un mese dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. della L. 49/2023 ... impediscono che possa operare, nel caso di specie, l'eterointegrazione del bando di gara...

ANAC, atto presidente 19.04.2024

Requisiti professionali e principio equo compenso

Aprile 2024



ANAC
 AUTORITÀ
 NAZIONALE
 ANTICORRUZIONE

Presidente

Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici
 Capo Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 protocollo.dagi@mailbox.governo.it

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
 segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Ministro dell'Economia e delle Finanze
 ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Oggetto

Problematiche applicative del nuovo codice dei contratti pubblici in materia di servizi di ingegneria e architettura.

Con nota prot. n. 13693 del 26/1/2024, l'Autorità ha trasmesso a codesta Cabina di regia il documento di consultazione recante il Bando tipo n. 2/2023 - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, chiedendo un sollecito intervento volto a risolvere le criticità interpretative evidenziate.

La consultazione pubblica sul Bando tipo si è conclusa in data 1/3/2024, restituendo la conferma delle problematiche già evidenziate ed evidenziando, ulteriormente, la rilevanza delle questioni e la necessità di tempestiva soluzione. I numerosi contributi pervenuti sono allegati alla presente nota, con cui si intende nuovamente rilevare l'estrema urgenza di un intervento interpretativo o normativo delle competenti Istituzioni che possa consentire la corretta e uniforme applicazione della normativa di riferimento.

Attesa l'urgenza di intervenire e l'impossibilità di differire ulteriormente l'adozione degli atti di propria competenza l'Autorità, in mancanza di diverse indicazioni interpretative, procederà ad adottare il bando tipo aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate, come di seguito riportate.

Con riferimento ai requisiti speciali per la partecipazione alle gare, si conferma l'esistenza di un vuoto normativo superabile soltanto con un intervento del legislatore. Nelle more, l'Autorità riterrebbe opportuno invitare le stazioni appaltanti ad adottare comportamenti volti a favorire la massima partecipazione e a scongiurare l'adozione di comportamenti discriminatori. A tal fine, si ritiene utile raccomandare vivamente il ricorso alla possibilità di prendere in considerazione la prova relativa a servizi analoghi effettuati più di tre anni prima, espressamente riconosciuta dall'Allegato XII, Parte II, lett.a) ii) della Direttiva 24/2024/UE, nel caso in cui sia necessario assicurare un livello adeguato di concorrenza. Inoltre, sempre nell'ottica del favor participationis, l'Autorità riterrebbe opportuno suggerire di far riferimento nell'individuazione dei requisiti di partecipazione, alle indicazioni fornite nelle Linee guida n. 1,

... Con riferimento ai requisiti speciali per la partecipazione alle gare, ..., **si ritiene utile raccomandare vivamente il ricorso alla possibilità di prendere in considerazione la prova relativa a servizi analoghi effettuati più di tre anni prima**, espressamente riconosciuta dall'Allegato XII, Parte II, lett.a) ii) della Direttiva 24/2024/UE, ... Inoltre, sempre nell'ottica del favor participationis, l'Autorità riterrebbe opportuno suggerire di far riferimento, nell'individuazione dei requisiti di partecipazione, alle indicazioni fornite nelle Linee guida n. 1, ... In attuazione dell'articolo 8, comma 2, ... **principio dell'equo compenso**; l'articolo 41, comma 15, fissa la modalità per l'individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell'allegato I.13. L'articolo 108, comma 2, individua, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000,00 euro quello del miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo un'adeguata valutazione dell'elemento qualitativo. È prevista l'applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (**la disciplina sull'anomalia dell'offerta, la possibilità di prevedere un'appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi**). Così interpretato, il quadro normativo di riferimento appare coerente sia a livello nazionale che a livello europeo.

Sentenza TAR Veneto 03/04/2024 n. 632

Equo compenso - Contratti pubblici - Applicabilità.

Aprile 2024

Publicato il 03/04/2024

N. 00632/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2023, proposto da
Società di Ingegneria Inn And Partner ArL, Studio D'Ambrosio & Associati S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, Francesco Gorin, in qualità di titolare dello Studio
Tecnico Associato Multimoianti, arch. Chiara Parrino, tutti in proprio e nella rispettiva qualità
di mandataria e mandanti del costituendo RTP, in relazione alla procedura CIG 99375210F,
99377277BF, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi D'Ambrosio, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale", in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Manens S.p.A., in proprio e quale capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo
costituito con F-Project srl e con l'arch. Giovanna Mar, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Casella, Giovanni Scudier, Roberta
Paccagnella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della deliberazione del Direttore Generale n. 1011 del 31.10.2023 della Azienda Unità Locale
Socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" ad oggetto <<Affidamento dell'incarico di
progettazione definitiva, con opzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della
sicurezza in fase progettuale inerente ai lavori di "Adegua-mento alla normativa di prevenzione

... con l'approvazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, ... il
legislatore ha riscritto le regole in materia di compenso equo per le
prestazioni professionali ...garantendo la percezione, da parte dei
professionisti, di un **corrispettivo equo per la prestazione intellettuale**
eseguita anche nell'ambito di quei rapporti d'opera professionale in
cui essi si trovino nella posizione di "contraenti deboli".

...Ebbene, è opinione di questo Collegio che **non vi sia alcuna
antinomia in concreto tra la legge n. 49/2023 e la disciplina del
codice dei contratti pubblici** di cui al d.lgs. n. 50/2016 (applicabile,
ratione temporis, alla fattispecie in oggetto).

...l'Anac che, oltre a sollecitare un intervento chiarificato del
legislatore, ha evidenziato dei dubbi circa l'applicabilità della legge
sull'equo compenso alla materia dei contratti pubblici. **Il Collegio
ritiene la tesi in esame non condivisibile.**

...trattandosi di una delle plurime componenti del complessivo
"prezzo" ..., l'operatività del criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ..., è fatta salva in ragione della
libertà, per l'operatore economico, di formulare la propria offerta
economica **ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese
e gli oneri accessori...**

Siffatta conclusione, oltre ad assicurare la coerente e coordinata
applicazione dei due testi normativi, consente di escludere che la
legge n. 49/2023 produca di per sé effetti anticoncorrenziali o in
contrasto con la disciplina dell'Unione Europea

Sentenza TAR Lazio 30/04/2024 n. 8580

Equo compenso – Obiettivi - Effetti.

Aprile 2024

Publicato il 30/04/2024

N. 08580/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2024, proposto da
Società di ingegneria Litos Progetti s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, in relazione
alla procedura CIG A00A2F391F, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Zaccone e
Simona Russello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è
domiciliata;

nei confronti

- Benedetti&Partners studio associato di ingegneria, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Ferlini e Elisa Orlandini, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;
- Y.U.Ppies' services s.r.l., Franchi Valeriano, Archeomodena ass. prof. Benassi Guandalini
Scaruffi;

per l'annullamento

degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dall'Agenzia del demanio -
Direzione Roma Capitale per "Affidamento del servizio di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e
rilievi da restituire in modalità BIM per taluni beni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma" - CUP
G86C23000060001 - LOTTO 2 CIG A00A2F391F, nell'ambito della quale, a seguito dello
svolgimento del subprocedimento di verifica dell'anomalia, si è disposta l'esclusione della
ricorrente, originaria aggiudicataria del servizio, e, in particolare:

... Orbene, a differenza di quanto affermato - con articolate
argomentazioni - dalla parte ricorrente, si deve ritenere che **non vi
sia contrasto tra le disposizioni appena illustrate e la libertà di
stabilimento** (art. 49 TFUE) **o il "diritto di prestare servizi in regime di
concorrenzialità"** (artt. 101 TFUE e 15 direttiva 2006/123/CE) ... **né
"ontologica incompatibilità" tra la stessa legge e la disciplina di cui
al d.lgs. n. 36 del 2023...**

Va altresì escluso l'ipotizzato (dalla ricorrente) "disallineamento" tra
la legge n. 49/2023 e il d.lgs. n. 36/2023, ...

Invero, **la legge n. 49/2023, oltre a perseguire obiettivi di protezione
del professionista**, mediante l'imposizione di un'adeguata
remunerazione per le prestazioni da questi rese, **contribuisce**, tra
l'altro, analogamente al richiamato giudizio di anomalia dell'offerta,
**a evitare che il libero confronto competitivo comprometta gli
Standard professionali e la qualità dei servizi da rendere a favore
della pubblica amministrazione...**

E invero, la legge n. 49/2023 non preclude l'applicabilità ai contratti
in questione del criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa: **il compenso del professionista è,
infatti, soltanto una delle componenti del "prezzo" determinato
come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci,
relative in particolare a "spese ed oneri accessori"...**

CNI, circolare 53/2023

Nuovo codice deontologico

Giugno 2023

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-SP/73/2023 del 20/06/2023

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI


presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/23
Circ. n. 53/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/ Consulte Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Nuovo Codice deontologico degli Ingegneri italiani dopo la legge 21 aprile 2023 n.49** – trasmissione

Il Consiglio Nazionale, - come preannunciato nella circolare CNI 7/06/2023 n.47¹ - con delibera di Consiglio del **14 giugno 2023** ha provveduto all'adeguamento del Codice deontologico degli Ingegneri italiani², per tenere conto delle novità introdotte dalla legge sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49).

L'aggiornamento si è reso necessario sia per allineare il Codice deontologico alle prescrizioni della recente legge sull'equo compenso – che ha introdotto nuove fattispecie sanzionatorie a carico dei professionisti, a cura degli Ordini professionali – sia per tenere conto delle modifiche intervenute agli articoli 9 e 41 della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022 n.1³.

Si è optato per una selettiva e mirata integrazione delle disposizioni deontologiche coinvolte dalle recenti novità normative, per aggiornare il Codice deontologico, in particolare, al disposto

¹ Pubblicata sul sito Internet www.cni.it.
² La cui ultima versione era stata trasmessa agli Ordini territoriali con la circolare CNI 21/04/2022 n.882, rinvenibile sul sito Internet istituzionale.
³ Le relative variazioni hanno interessato, per questa parte, le *Premesse* del Codice deontologico.

Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

L'aggiornamento si è reso necessario sia per allineare il Codice deontologico alle prescrizioni della recente legge sull'equo compenso – che ha introdotto nuove fattispecie sanzionatorie a carico dei professionisti, a cura degli Ordini professionali ...

È opportuno in ogni caso rilevare che già la precedente versione del Codice deontologico sanzionava la “pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere”, ma adesso le nuove regole – che contengono una puntuale definizione di “compenso equo” – consentono di precisare e meglio delineare la condotta da osservare da parte dei professionisti Ingegneri e, di conseguenza, i margini di intervento dei Consigli di disciplina territoriali, per mezzo dei Collegi di disciplina.

Spetterà ora a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale provvedere a recepire il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale, mediante una autonoma e formale delibera di Consiglio.

CNI, circolare 76/2023

Nota Centro Studi su equo compenso

Luglio 2023

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI


presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 76/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: La disciplina dell'equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e
architettura secondo il D.Lgs. 36/2023 – Nota del Centro Studi CNI

Caro Presidente,

in allegato Ti inviamo copia del recente documento curato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, riguardante "La disciplina dell'equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023".

Nel documento, particolare attenzione è dedicata alla nozione di equo compenso e all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Legge 21 aprile 2023 n. 49, al ruolo attribuito ai parametri ministeriali per la determinazione dell'equo compenso, alle clausole vessatorie e alla loro nullità "relativa", al ruolo attribuito agli Ordini e ai Consigli nazionali per la tutela dei professionisti.

Uno specifico capitolo è dedicato ai rapporti tra la Legge 49/2023 e la disciplina degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023). Al termine di una approfondita disamina, il documento giunge ad alcune importanti conclusioni in merito alla non ribassabilità dei compensi, alla conseguente impossibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, all'astratta ammissibilità dei ribassi sulle spese sia nel caso di affidamenti diretti che di quelli per i quali si ricorre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'obbligo per la Stazioni appaltanti in tali casi di procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese al fine di escluderne l'incidenza negativa sull'equità del compenso.

Con i migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Mariotti)

IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

Allegato: c.s.

Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Nel documento, particolare attenzione è dedicata alla nozione di equo compenso e all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Legge 21 aprile 2023 n. 49, al ruolo attribuito ai parametri ministeriali per la determinazione dell'equo compenso, alle clausole vessatorie e alla loro nullità "relativa", al ruolo attribuito agli Ordini e ai Consigli nazionali per la tutela dei professionisti.

Uno specifico capitolo è dedicato ai rapporti tra la Legge 49/2023 e la disciplina degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023). Al termine di una approfondita disamina, il documento giunge ad alcune importanti conclusioni in merito alla non ribassabilità dei compensi, alla conseguente impossibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, all'astratta ammissibilità dei ribassi sulle spese sia nel caso di affidamenti diretti che di quelli per i quali si ricorre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'obbligo per la Stazioni appaltanti in tali casi di procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese al fine di escluderne l'incidenza negativa sull'equità del compenso.

CNI, circolare 93/2023

Delibera ANAC 343/2023

Ottobre 2023

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo Unisp/1740/2023 del 10/10/2023

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/23
Circ. n. 93/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Disciplina dell'equo compenso e affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
– **Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343** – divieto di fissazione di corrispettivi inferiori
a quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali (DM 17 giugno 2016) –
importanti principi in tema di remunerazione dei servizi professionali - informativa

Caro Presidente,

con la presente Ti inviamo in allegato la **Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343**, intitolata:
"Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'O.I.C.E., Associazione delle organizzazioni di
ingegneria e consulenza tecnico-economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di progettazione avente oggetto "Busto B.Re.a.T.H.E. Generations - azione materiale 2
realizzazione di un parcheggio multipiano" - Importo a base di gara euro: 257.301,00 - Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: AGESP Attività Strumentali
S.r.l.", contenente importanti principi in materia di equo compenso negli appalti di servizi di
ingegneria e di architettura.

La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione rappresenta uno dei primi pronunciamenti,
ai massimi livelli, circa l'applicabilità delle previsioni della legge 21 aprile 2023 n.49
("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali")¹ al settore dei
contratti pubblici e dunque quanto dalla stessa affermato è di particolare rilevanza per tutti gli
operatori.

Oggetto di censura era stata la procedura di gara di realizzazione di un parcheggio multipiano,
laddove gli atti della procedura fissavano un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto
ai parametri ministeriali recati dal DM 17 giugno 2016.

¹ Su cui v. la **circolare CNI 7/06/2023 n.47**, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057370584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione rappresenta uno dei primi pronunciamenti, ai massimi livelli, circa l'applicabilità delle previsioni della legge 21 aprile 2023 n.49 ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali")¹ al settore dei contratti pubblici e dunque quanto dalla stessa affermato è di particolare rilevanza per tutti gli operatori.

Il Consiglio Nazionale ritiene che, quelli richiamati, rappresentino principi di portata generale, i quali – pur se espressamente riferiti al previgente decreto legislativo n.50/2016 – devono logicamente trovare piena applicazione anche sotto la vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36).

Sicuramente – da oggi in poi – le tabelle ministeriali non potranno più essere considerate soltanto un criterio di (mero) riferimento, ma costituiranno un parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti dei servizi di ingegneria e di architettura. Di conseguenza, l'eventuale clausola del bando di gara che preveda un compenso per il professionista inferiore ai parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, è da considerare non valida e potrà essere impugnata davanti al Tribunale competente.

CNI, circolare 98/2023

Procedure di affidamento diretto

Ottobre 2023

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-isp/1253/2023 del 26/10/2023

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/23
Circ. CNI n. 98/XX Sess./2023

Ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e delle
Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Nuovo Codice dei contratti pubblici – **procedure di affidamento diretto ai sensi degli articoli 17 e 50 del decreto legislativo 31/03/2023 n.36** – conseguenze in materia di equo compenso - informativa

Caro Presidente,

con la presente intendiamo formulare una serie di considerazioni in tema di procedure di affidamento diretto nel settore dei contratti pubblici, ai sensi del **decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36** ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."), che riteniamo possano risultare di utilità per tutti i Colleghi interessati dalla nuova disciplina, nonché per le Pubbliche Amministrazioni.

Come noto, l'introduzione di un "compenso equo" per le Professioni intellettuali era da tempo un'esigenza profondamente sentita nella società civile¹.

Adesso con l'**art.1, comma 1**, della legge n.49/2023 stabilisce espressamente il diritto del professionista ad un compenso "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale".

Il principio dell'equo compenso è uno strumento per la valorizzazione sociale e la tutela dei liberi-professionisti italiani che il Legislatore ha inteso difendere nei confronti degli operatori "forti" del mercato. La legge non introduce affatto "minimi tariffari", ma muove dal presupposto di soddisfare l'esigenza, di matrice costituzionale, di tutela della dignità del lavoro del professionista intellettuale, al pari di qualunque altro lavoratore.

¹ Da ultimo, a proposito della Categoria degli Avvocati, ma stabilendo un principio di portata generale – con riferimento alla disciplina previgente alla legge n.49/2023 – il Consiglio di Stato aveva dichiarato la illegittimità della condotta di un Comune che aveva indetto una procedura per selezionare un professionista, affermando (tra l'altro) che: "...in quanto, pur essendo stata prevista la corresponsione di un compenso, la scelta del professionista è avvenuta avuto riguardo al criterio del prezzo più basso, senza previo accertamento del rispetto dell'equo compenso, atto a tutelare non solo la categoria forense da fenomeni anticoncorrenziali, ma anche ad assicurare la qualità della prestazione..." (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 febbraio 2023 n.2084).

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

Il principio dell'equo compenso è uno strumento per la valorizzazione sociale e la tutela dei liberi-professionisti italiani che il Legislatore ha inteso difendere nei confronti degli operatori "forti" del mercato. La legge non introduce affatto "minimi tariffari", ma muove dal presupposto di soddisfare l'esigenza, di matrice costituzionale, di tutela della dignità del lavoro del professionista intellettuale, al pari di qualunque altro lavoratore.

In conclusione - nei casi di ricorso all'affidamento diretto di servizi di ingegneria ed architettura - l'assenza di una procedura concorrenziale e la necessaria prevalenza del principio dell'equo compenso, ad opinione del Consiglio Nazionale, porta a ritenere "non utilizzabile" un criterio di "individuazione" dell'affidatario incentrato sul solo "prezzo" della prestazione e questo non solo per l'affievolimento (rispetto alle gare propriamente intese) delle esigenze concorrenziali, ma anche (e in particolare) per la fisiologica incapacità di efficacemente selezionare, e dunque per la pratica inutilità, di una procedura incentrata esclusivamente sul parametro economico.

CNI, circolare 105/2023

Illegittima omissione tariffa livelli esclusi

Novembre 2023

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U+sp/13745/2023 del 27/11/2023



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/23
Circ. n. 105/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/ Consulte Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Atto del Presidente ANAC del 25 ottobre 2023 (fasc. n.4146/2023)** – corrispettivi dei servizi di ingegneria e di architettura - criteri di calcolo del compenso ai sensi del DM 17 giugno 2016 – considerazioni in tema di legittimità della riduzione dell'importo a base di gara – omissione di un livello di progettazione – ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista – impossibilità di considerare il riassorbimento della remunerazione delle prestazioni della progettazione esecutiva – equità della remunerazione – la scelta dell'amministrazione di accorpare i livelli di progettazione non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista – osservazioni

Con la presente si intende segnalare a tutti gli interessati l'avvenuta pubblicazione, sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dell'**Atto del Presidente ANAC 25 ottobre 2023, fasc. 4146/2023**, in tema di criteri da osservare per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e di architettura, contenente principi assai importanti, atti a fungere da linee-guida per l'operato delle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara.

Il pronunciamento dell'Autorità Anticorruzione costituisce il risultato di una segnalazione dell'Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale, coordinato dal Consigliere delegato Ing. Domenico Condelli, riguardo la "procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato per progettazione definitiva/ esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione fabbricato denominato Casa Canavesi-Bossi Conventino", - intervento finanziato dall'Unione Europea all'interno del PNRR - attivata dal Comune di Busto Arsizio (VA).

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

Con l'Atto del Presidente ANAC del 25 ottobre 2023 vengono fornite alcune indicazioni, valevoli per il caso in cui vi sia stata l'omissione di un livello di progettazione (v. il secondo periodo del comma 5 dell'art.41 d.lgs. n.36/2023).

Secondo l'ANAC, valgono ancora le considerazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'11 maggio 2022 (riferite al Codice previgente) e dunque:

- 1) Quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, questo non vuol dire che li sopprime, ma che li unifica al livello progettuale successivo;
- 2) Il livello progettuale successivo deve contenere tutti gli elementi di cui al livello omesso, "al fine di salvaguardare la qualità della progettazione";
- 3) Ai fini del calcolo del compenso professionale da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso, "al fine di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all'articolo 36 della Costituzione";
- 4) Una soluzione di segno diverso da parte della stazione appaltante determinerebbe dunque la violazione del principio dell'equo compenso.

CNI, circolare 126/2024

Consultazione bando tipo 2/2023

Febbraio 2024

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-asp/1311/2024 del 05/02/2024

I

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24
Circ. CNI n. 126/XX Sess./2024

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: ANAC - Schema di Bando tipo n. 2/2023 - Consultazione on line

Gent.mi Presidenti,

la presente per invitarvi a dare riscontro al Bando tipo ANAC n. 2/2023, nella versione pubblicata per la consultazione on line in data 22/01/2024, il cui termine per l'invio dei contributi scadrà inderogabilmente il 1° marzo 2024 alle ore 23:59 al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/schema-di-bando-tipo-n-2/2023>

Come ben sapete dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti, d.lgs. 36/2023, che ha acquisito efficacia dal 1° luglio 2023. Il Codice richiama nel testo, tra i principi generali, l'equo compenso, ivi genericamente definito. Segnatamente l'art. 8, comma 2 recita: *"Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso"*.

Il successivo art. 108 introduce varie modalità di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture, differentemente praticabili al variare della tipologia e dell'importo dell'affidamento mediante:

- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (comma 1);
- il criterio del minor prezzo (comma 3).

In buona sostanza il Codice prevede che la componente economica sia assoggettata generalmente a un ribasso in sede di gara. Invero lo stesso art. 108, al comma 5, prevede che *"l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*.

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

Sulla scorta di queste considerazioni il CNI ha pubblicato, per il tramite del proprio Centro Studi, un documento interpretativo delle implicazioni del combinato disposto del nuovo Codice dei Contratti e della legge sull'Equo compenso. In estrema sintesi ...:

- la L. 49/2023 si applica agli affidamenti regolati dal Codice dei Contratti d.lgs. 36/2023;
- per i servizi di ingegneria ed architettura valgono dunque le previsioni della L. 49/2023, ovvero:
 - l'importo a base d'asta negli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura (SIA), che risultano una branca della ben più ampia categoria dei servizi, viene determinato mediante il Decreto ministeriale 17 giugno 2016;
 - in sede di gara i SIA vengono affidati con competizione sulla sola componente qualitativa (art. 108, comma 5, d.lgs. 36/2023);
 - in subordine è possibile chiedere, in sede di gara, agli operatori economici, eventuale ribasso sulla sola componente spese, conseguente ad una differente efficienza organizzativa del singolo partecipante.

...In conclusione, si chiede ai Consigli Territoriali di visionare i documenti in consultazione e procedere con analoghe segnalazioni, rafforzando l'attività fin qui svolta dal Consiglio in collaborazione con l'Assemblea dei Presidenti.

CNI, circolare 135/2024

Servizi di verifica di sicurezza sismica

Febbraio 2024

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-SP/2158/2024 del 21/02/2024

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministro della Giustizia

U-DC/24

Circ. CNI n. 135/XX Sess./2024

Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Segnalazione su presunte irregolarità nell'affidamento dell'appalto per adeguamento sismico dell'I.I.S.S. Liceti – Comunicazione del Presidente dell'ANAC del 30 gennaio 2024 - fasc. ANAC n.3423/2023 – informativa

Caro Presidente,

con la presente desideriamo informarVi in merito alla comunicazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), datata 30 gennaio 2024 (fasc. ANAC 3423/2023) riguardante la segnalazione inoltrata in data 20 giugno 2023 dal CNI, circa l'affidamento – da parte del Comune di Genova - del "Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica e Verifica di Vulnerabilità Sismica per l'intervento di Adeguamento Sismico, Antincendio e Messa in Sicurezza Edile dell'Edificio dell'I.I.S.S. Liceti", per un importo complessivo di euro 207.057,00.

La segnalazione del Consiglio Nazionale sollevava dubbi riguardo l'aderenza dell'affidamento sopra menzionato ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (decreto parametri), per il calcolo del corrispettivo a base di gara.

In particolare, avevamo evidenziato che per il calcolo del corrispettivo - così come indicato nel prospetto di determinazione dei corrispettivi adottato in sede di gara - l'importo risultante non coincide con quello calcolato secondo i parametri indicati dal decreto.

ANAC, *in primis*, ha evidenziato che il **DM 17 giugno 2016 rappresenta il principale riferimento normativo per il calcolo dei compensi nelle gare d'appalto per servizi di ingegneria e architettura** e che, pertanto, l'utilizzo delle tabelle di corrispettivi previste dal DM 17 giugno 2016 è obbligatorio e richiede la specifica indicazione del procedimento adottato per il calcolo dei compensi nella documentazione di gara.

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

...La segnalazione del Consiglio Nazionale sollevava dubbi riguardo l'aderenza dell'affidamento sopra menzionato ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 (decreto parametri), per il calcolo del corrispettivo a base di gara.

ANAC, *in primis*, ha evidenziato che il DM 17 giugno 2016 rappresenta il principale riferimento normativo per il calcolo dei compensi nelle gare d'appalto per servizi di ingegneria e architettura e che, pertanto, l'utilizzo delle tabelle di corrispettivi previste dal DM 17 giugno 2016 è obbligatorio e richiede la specifica indicazione del procedimento adottato per il calcolo dei compensi nella documentazione di gara.

L'Autorità, inoltre, ha affermato che, per quanto riguarda la verifica di vulnerabilità sismica per l'intervento di adeguamento sismico, le modalità di calcolo dei compensi sulla base dell'O.P.C.M. n. 3362/2004 è da ritenersi superata dall'entrata in vigore del DM del 17 giugno 2016, avendo questo introdotto i parametri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

CNI, circolare 146/2024

Compensi attività di supporto ai RUP

Marzo 2024

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-SP/32192/2024 del 14/03/2024



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24

Circ. CNI n. 146/XX Sess./2024

**Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri**

E p.c.

**Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri**

LORO SEDI

Oggetto: Equo compenso – Codice dei contratti pubblici - Responsabile unico del progetto – struttura stabile di supporto al RUP – art.3 dell'Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023 – affidamento all'esterno delle funzioni per carenza di requisiti in capo al RUP – art.2, comma 3, dell'Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023 - parametri applicabili per la fissazione del compenso – **deliberazione n.41/2024/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti - considerazioni**

Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la **deliberazione n.41/2024/PAR del 21/02/2024 della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti**, contenente importanti principi in tema di modalità di calcolo dei compensi per le attività di supporto al RUP, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (in allegato).

Il tema è quello del coordinamento e del raffronto tra le disposizioni introdotte dalla legge sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023 n.49) e le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36).

La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, nasce da una richiesta di parere formulata dal Comune di Bisenti (TE), a proposito dei criteri di calcolo del compenso spettante nell'ipotesi di incarico di supporto al RUP ad un libero-professionista esterno.

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

...La Corte dei Conti per l'Abruzzo, nella sua pronuncia, distingue due ipotesi.

Da un lato, vi può essere una fattispecie di esternalizzazione di “attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari”, disciplinata dal comma 3 dell'art. 2 dell'Allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023.

Dall'altro lato, viene in rilievo la struttura di supporto al RUP di cui all'art.15, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, connotata da stabilità e con possibilità di accordi tra diverse Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/1990 e il tutto per l'ipotesi di appalti di particolare complessità, che necessitano di competenze altamente specialistiche e con il fine primario di ottenere la migliore realizzazione dell'opera pubblica.

...

Ebbene, a parere della Corte dei Conti, il limite delle risorse “non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara”, destinabili al conferimento di incarichi esterni, vale solamente per l'ipotesi prevista dagli artt. 15, comma 6, e 3 dell'Allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici, dato che l'altra fattispecie (l'esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’, di cui al più volte citato art. 2, comma 3, dell'Allegato I.2 d.lgs. n. 36/2023) non appare configurabile “come species di tale genus”.

CNI, circolare 156/2024

Sentenza TAR Veneto 03/04/2024 n. 632

Aprile 2024

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-SP/427/2024 del 09/04/2024

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI


presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24

Circ. CNI n. 156/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Equo compenso – Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, con opzione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase progettuale inerente ai lavori di "Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e antisismica del PP.OO. di San Donà di Piave e Portogruaro" da parte della Azienda Unità Locale Socio sanitaria n.4 "Veneto Orientale" - criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base di gara calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 – presentazione di offerte economiche con ribasso sui compensi, in violazione delle norme sull'equo compenso di cui alla legge 21/03/2023 n.49 – sentenza TAR Veneto, 3/04/2024 n.632 – illegittimità dell'aggiudicazione – piena applicabilità della legge sull'equo compenso alla materia dei contratti pubblici - considerazioni

Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la **sentenza del TAR Veneto, III Sezione, 3 aprile 2024 n.632**, contenente importantissimi principi in tema di equo compenso e sua incidenza nel settore dei contratti pubblici (in allegato).

Si tratta di un pronunciamento doppiamente rilevante, sia perché fissa una serie di chiari e solidi punti fermi in materia di inderogabilità e piena efficacia delle disposizioni recate dalla **legge 21/04/2023 n.49 ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali")**, sia perché conforta e conferma la linea interpretativa sin qui sostenuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle circolari sull'argomento.

...

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

...Si tratta di un pronunciamento doppiamente rilevante, sia perché fissa una serie di chiari e solidi punti fermi in materia di inderogabilità e piena efficacia delle disposizioni recate dalla legge 21/04/2023 n. 49 ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"), sia perché conforta e conferma la linea interpretativa sin qui sostenuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nelle circolari sull'argomento.

...

In particolare, il Tribunale Amministrativo sottolinea come la ratio della legge n. 49/2023 sia quella "di tutelare i professionisti nell'ambito dei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di contraenti deboli", come emerge chiaramente dalla circostanza che "gli stessi Ordini e Collegi professionali sono chiamati ad adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso".

...

Assai importante è inoltre il passaggio della sentenza in cui il TAR – per replicare ad una argomentazione della Stazione appaltante sul punto – afferma che non vi è alcuna antinomia in concreto tra la legge n. 49/2023 e la disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016 (applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie esaminata).

CNI, circolare 159/2024

Indagine conoscitiva procedimenti disciplinari

Aprile 2024

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-isp/4747/2024 del 23/04/2024

I

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24
Circ. CNI n. 159/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Ai Presidenti dei Consigli di disciplina territoriali
istituiti presso gli Ordini

Loro Sedi

Oggetto: Osservatorio nazionale sull'equo compenso – **indagine conoscitiva sui procedimenti disciplinari avviati dagli Ordini professionali per violazione del principio del compenso equo** – richiesta dati pratiche disciplinari in forma anonima ed aggregata ai Consigli di disciplina territoriali – **format informatico da compilare entro la data del 6/05/2024** – informativa e richiesta collaborazione

Cari Presidenti,

come noto, è stato finalmente istituito, presso il Ministero della Giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, previsto dall'art.10 della legge 21 aprile 2023 n.49¹.

¹ Si riporta di seguito il testo dell'art.10 della legge 21 aprile 2023 n.49 ("Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"): "1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. E' compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. I componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza."

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80037370584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

...è stato finalmente istituito, presso il Ministero della Giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, previsto dall'art.10 della legge 21 aprile 2023 n. 49.

Il Consiglio Nazionale è rappresentato nell'organismo dal Consigliere delegato Ing. Domenico Condelli, in base al DM 6 marzo 2024, relativo all'istituzione e alla composizione dell'Osservatorio, a firma del Ministro Carlo Nordio.

Tra i compiti dell'Osservatorio vi è quello di segnalare eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

In funzione di tale obiettivo, l'Osservatorio nazionale ha necessità di ricevere un quadro aggiornato delle segnalazioni disciplinari giunte agli Ordini professionali per mancato rispetto del principio di cui alla legge n.49/2023, dei procedimenti disciplinari attivati ed in corso da parte dei Consigli di disciplina territoriali, dei procedimenti disciplinari conclusi e del numero e della tipologia di sanzione disciplinare applicata).

CNI, circolare 167/2024

Sentenza TAR Lazio 30/04/2024 n. 8580

Maggio 2024

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-ccs275/2024 del 08/05/2024

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-GMM/24

Circ. CNI n. 167/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Equo compenso – Contratti pubblici – procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi da restituire in modalità BIM per taluni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma – importo a base di gara calcolato ai sensi del DM 17 giugno 2016 – criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – esclusione della prima classificata che aveva presentato un ribasso del 99,90% per violazione delle disposizioni in tema di equo compenso di cui alla legge 21/03/2023 n.49 – contestazione dell'esclusione – **sentenza TAR Lazio, 30/04/2024 n.8580** – assenza di contrasto tra le norme in materia di equo compenso e la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi – **piena compatibilità della legge sull'equo compenso con il diritto eurounitario** - considerazioni

Con la presente – facendo seguito alla circolare CNI 9/04/2024 n.156¹ - si trasmette a tutti gli interessati la **sentenza del TAR Lazio, Sezione Quinta-Ter, 30 aprile 2024 n.8580**, che afferma e ribadisce relevantissimi principi in materia di applicazione del principio dell'equo compenso nel settore dei contratti pubblici (in allegato).

Si tratta di un pronunciamento che si inserisce nel filone aperto dalla precedente sentenza del TAR Veneto n.632/2024², consolidando un indirizzo interpretativo volto a preservare la integrale applicabilità della disciplina dell'equo compenso alla materia dei contratti pubblici e la sua piena compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell'Unione Europea.

¹ Pubblicata sul sito Internet istituzionale.

² Sulla quale v. la citata circolare CNI n.156/2024.

...Si tratta di un pronunciamento che si inserisce nel filone aperto dalla precedente sentenza del TAR Veneto n. 632/20242, consolidando un indirizzo interpretativo volto a preservare la integrale applicabilità della disciplina dell'equo compenso alla materia dei contratti pubblici e la sua piena compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell'Unione Europea.

...

In sintesi, per il Giudice amministrativo la legge n. 49/2023 non presenta alcuna "antinomia" (intesa come la situazione nella quale due norme prevedono conseguenze giuridiche incompatibili rispetto ad una medesima fattispecie), ma anzi "l'interpretazione letterale e teleologica della l. n. 49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici".

Il TAR Lazio ribadisce anche la piena compatibilità della legge sull'equo compenso con la normativa europea, sostenendo che "non vi sia contrasto tra le disposizioni appena illustrate e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) o il diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità (art. 101 TFUE e 15 direttiva 2006/123/CE)".

...

La sentenza n. 8550/2024 del TAR Lazio ritiene pienamente legittimo anche il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con ribasso limitato alla sola componente "spese".

CNI, circolare 176/2024

Report attività Osservatorio bandi CNI

Maggio 2024

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-isp5883/2024 del 21/05/2024

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**


presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24
Circ. CNI n. 176/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

E p.c.
Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Report attività Osservatorio bandi CNI (periodo 1° luglio 2023 – 13 maggio 2024) - attività svolte e risultati ottenuti - divulgazione**

Caro Presidente,

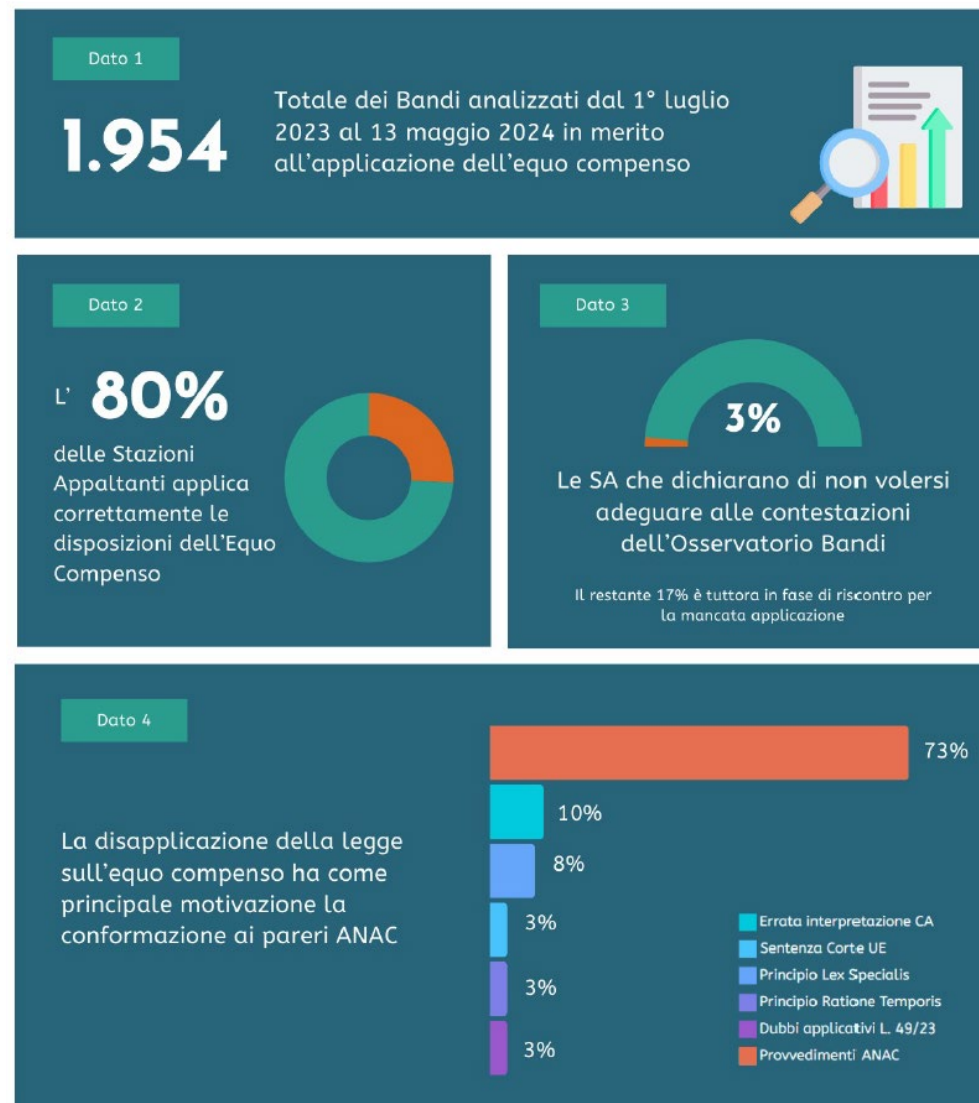
con la presente si intende trasmettere a tutti gli interessati un report puntuale, sull'attività svolta dall'Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale, nel periodo che va dal 1° luglio 2023 al 13 maggio 2024, quale prezioso e qualificato supporto e osservatorio privilegiato per l'azione del CNI.

L'attuale Consiglio, infatti, ha inteso utilizzare l'Osservatorio bandi, coordinato dal Consigliere delegato Ing. Domenico Condelli, sia quale importante strumento di analisi del mercato dei Contratti Pubblici rivolto ai professionisti Ingegneri, ma soprattutto quale fondamentale mezzo per tutelare le ragioni della Categoria nel rapporto - già di per sé sbilanciato - con un contraente forte come la Pubblica Amministrazione.

Il contributo offerto dal lavoro dell'Osservatorio, per dare voce alle criticità rilevate all'interno delle procedure di gara rivolte agli Ingegneri (e in generale a tutti i liberi-professionisti dei servizi di ingegneria e di architettura), è diretto a contrastare con forza quei comportamenti *contra legem* posti in essere dalle Stazioni appaltanti, lesivi tanto per la Categoria rappresentata dallo scrivente Consiglio, quanto per il raggiungimento della massima qualità delle opere pubbliche volte a garantire il più alto grado di offerta di servizi ai cittadini.

L'obiettivo principale perseguito è, infatti, quello di instaurare un contraddittorio, perlopiù costruttivo, con tutte le Stazioni appaltanti, dalle grandi centrali di committenza agli Enti locali, passando per le Direzioni di alcuni dei principali Ministeri, volto a suggerire ai R.U.P. il comportamento più idoneo da tenere nella redazione e formulazione dei documenti e dei bandi di gara, al fine di non incorrere in palesi violazioni del d.lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80037570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it



Comune di Cagliari - Incarico C.S.E.

Adeguamento sismico scuola via Garavetti

Importo prestazione: 44.290,96 € + cassa e IVA sulla base del Decreto parametri D.M. 17/06/2016.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull'importo pari a 8.721,54 €, relativo a spese e oneri accessori.

Fornitori invitati: 305.

Fornitori ammessi alla valutazione: 67.

Fornitori esclusi in fase di valutazione: 32 (dei quali 22 per eccesso di ribasso)

«Respinto in quanto il concorrente ha offerto un ribasso sull'intero onorario e non solo sull'importo relativo a spese e oneri accessori, ai sensi della legge n. 49/2023, come richiesto nel modello offerta economica aggiornato e pubblicato in data 10/10/2023».

Ribassi sulle spese:

n. 2 pari al 100%
n. 1 tra 90 e 99%
n. 2 tra 80 e 89%
n. 3 tra 70 e 79%
n. 4 tra 60 e 69%
aggiudicatario con 65,28%
n. 5 tra 50 e 59%
n. 9 tra 40 e 49%
n. 3 tra 30 e 39%
n. 4 tra 20 e 29%
n. 1 tra 10 e 19%
n. 1 tra 0 e 9%

CNI, RPT, PROFESSIONITALIANE E INARCASSA

Nuovo decreto parametri ed equo compenso



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



On. Matteo Salvini
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

e p.c. Ing. Massimo Sessa
Presidente Consiglio Superiore LL.PP.
massimo.sessa@mit.gov.it

Oggetto: proposte del Consiglio Nazionale di modifica al Codice dei Contratti

Ill.mo Sig. Ministro,

ci rivolgiamo a Lei, per segnalare alcune perplessità e preoccupazioni riguardo una recente misura introdotta dal Codice dei Contratti Pubblici (Decreto legislativo 31/03/2023 n. 36), che rappresenta, nell'ambito di una norma contenente diverse innovazioni e semplificazioni, una forte limitazione per le Professioni tecniche e che, a nostro avviso, determina una pericolosa limitazione alla libera concorrenza.

Come a Lei certamente noto, l'articolo 100 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce i requisiti che i professionisti esterni devono soddisfare al fine di dimostrare l'idoneità all'assunzione di un incarico di un Servizio di Ingegneria ed Architettura, rientranti nel più ampio ambito dei Servizi. Nella sua attuale formulazione, il Nuovo Codice prevede che tali requisiti siano limitati ai tre anni precedenti la data del bando.

La normativa previgente, in linea peraltro con le indicazioni e documenti ANAC, prevedeva un lasso temporale di riferimento di dieci anni, decisamente più congruo per i Servizi di natura intellettuale, che per loro specificità sono molto articolati e decisamente meno ripetitivi di altri Servizi commerciali. Questa modifica è di particolare rilevanza, poiché ha il potere di influenzare in modo importante la partecipazione delle Professioni tecniche alle procedure di appalto pubblico.

La stessa ANAC ha, a più riprese, sottolineato addirittura l'opportunità di non limitare a soli dieci anni tale lasso temporale, con l'obiettivo di favorire l'ampliamento della partecipazione alle gare. Gli studi che abbiamo condotto a livello nazionale, attraverso le nostre rappresentanze di Categoria, hanno concluso che i liberi professionisti e le società di progettazione non potranno partecipare al 90% delle gare alle quali potevano partecipare fino all'entrata in vigore del nuovo Codice, per via della esclusione dei requisiti maturati oltre il triennio antecedente alla gara. Ciò rappresenta un durissimo colpo alle libere professioni e, al contempo, una minor possibilità di scelta per la P.A., con conseguente incremento dei costi degli affidamenti.

L'articolo 100 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce i requisiti, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, senza però esplicitare le differenze necessarie del possesso dei requisiti nel caso dei servizi di ingegneria e architettura, come peraltro

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057370584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it



PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLA LEGGE 21 aprile 2023 , n. 49

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Roma, settembre 2023

EMENDAMENTO

L'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" è modificato come segue:

- L'articolo 2, è modificato come segue:
 - al comma 1, le parole da "regolati da convenzioni" fino a "al secondo periodo del comma 3" sono soppresse e sostituite dalle parole "svolte dai professionisti di cui all'art. 1 che precede".
 - al comma 2, le parole da "di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1" sono soppresse e sono sostituite dalle parole "di incarico conferito ai sensi del comma che precede".
- L'articolo 2, comma 3, ultimo periodo è abrogato.
- All'art. 3, comma 5, dopo le parole "o comunque qualsiasi accordo che..." sono inserite le parole "non preveda compensi o";
- All'art. 5 comma 1, le parole "le imprese di cui all'art. 2" sono soppresse e sostituite dalle parole "qualsivoglia committente organizzato in forma d'impresa".

CONSIGLI NAZIONALI:
CNA - CNAAL - CNAFFC - CNG - CNGeGL - CNI - CNN - CNOAS - CNOCDL - CNOP - CNFAPAL - CNPteFIL -
CNSD - CONAF - FNCF - FNOB - FNOPI - FNOPO - FNOTSRM e FSTRP - FNOVI - OCPI - ODG - OTAN
segreteria@professionitaliane.it - professionitaliane@pec.it



Proposta di Modifica D.M. 17_06_2016

Roma, novembre 2023

CNI, RPT, PROFESSIONITALIANE E INARCASSA

Codice dei contratti ed equo compenso

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

/U-ADP/24

All'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

E p.c.

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Oggetto: Problematiche applicative del nuovo Codice dei contratti pubblici in materia di servizi di ingegneria e di architettura – documento di consultazione recante il Bando tipo n.2/2023 - riunione in data 24 aprile 2024 tramite la piattaforma Teams – contributo contenente le verifiche sui bandi di gara effettuate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri - trasmissione

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende presentare e mettere a disposizione dell'Autorità in indirizzo un contributo contenente le risultanze delle verifiche sui bandi di gara effettuate dall'Ente Centrale di Categoria, in vista della riunione fissata per il prossimo mercoledì 24 aprile 2024, sul tema in oggetto.

Si premette che il Consiglio Nazionale ha attivato da anni, tramite la propria Fondazione, un apposito e collaudato servizio, denominato "Osservatorio bandi", con il precipuo compito di monitorare i bandi di gara pubblicati dalle stazioni appaltanti nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura, verificando il rispetto delle disposizioni di legge ed invitando – se del caso – le Amministrazioni a modificare i bandi, segnalando le eventuali discrasie riscontrate (e trasmettendo, ogni volta, il tutto anche all'ANAC).

Tale indagine ha permesso di riscontrare che in non poche occasioni le Stazioni appaltanti non hanno rispettato il principio dell'equo compenso sulla base di una personale interpretazione delle valutazioni svolte da ANAC sul punto, senza altri appigli normativi o giurisprudenziali, di fatto interpretando in maniera errata le sollecitazioni di maggiore chiarezza giunte dall'Autorità Anticorruzione.

Il CNI è pienamente consapevole come tale indicazione non sia mai stata rilasciata da ANAC – trattandosi peraltro di posizione dissonante rispetto all'unico precedente giurisprudenziale al momento intervenuto (v. la recente sentenza TAR Veneto n.634/2024) – ma ciononostante molte Amministrazioni hanno utilizzato le valutazioni espresse da ANAC quale fondamento per giungere alla non applicabilità del principio dell'equo compenso nel caso di specie.

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

On.le Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

On.le Ministro della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziact.it

On.le Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

On.le Ministro dell'Economia e delle Finanze
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Sig. Presidente ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

Osservatorio Nazionale sull'Equo Compenso
presso Gabinetto del Ministro della Giustizia
osservatorioequocompenso.gabinetto@giustizia.it

Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici
Capo Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
protocollo.dag@mailbox.governo.it

Signora Presidente,
Signori Ministri,
Stimato Presidente,

la presente per rivolgere alle Autorità in indirizzo la richiesta di chiarimento rispetto ad una vicenda che sta cagionando notevoli difficoltà alla nostra categoria e, in generale, a tutte le categorie ordinarie, che rappresentano oltre due milioni di professionisti.

Per volontà della stessa Presidente Meloni e con l'approvazione unanime di tutte le forze parlamentari è stata promulgata una legge, la n. 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", che finalmente ha restituito dignità e tutela ai professionisti italiani. Tale norma si esprime con grande semplicità e chiarezza: si applica alle prestazioni rese dai professionisti in favore della Pubblica Amministrazione (art. 2, comma 3); stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo, e comunque inferiore ai parametri ministeriali (art. 3, comma 1), anche all'esito di un'eventuale gara (art. 2, comma 5).

Nonostante la chiara volontà parlamentare e legislativa, stiamo osservando incomprensibili prese di posizione da parte di talune Amministrazioni e/o da singole Associazioni di categoria

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

I CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

Comunicato stampa

CNI: L'APPLICAZIONE DELL'EQUO COMPENSO NON IMPATTA SUI COSTI DELLE OPERE PUBBLICHE

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri risponde ad una serie di osservazioni contenute nella Relazione annuale di ANAC presentata in Parlamento. Il riconoscimento di un giusto corrispettivo a chi fa progettazione non altera i quadri economici delle opere pubbliche.

Lo scorso 14 maggio il Presidente di ANAC Giuseppe Busia ha presentato al Parlamento, presso la Camera dei Deputati, la *Relazione annuale 2023*. Tre passaggi sono di particolare rilevanza per le categorie tecniche e il sistema delle opere pubbliche, il cui significato è stato forzatamente travisato da taluni stakeholder, anche attraverso i propri organi di comunicazione.

ANAC sottolinea l'eccessivo ricorso alle deroghe e discipline parallele, spesso legate alla nomina di Commissari, che si rendono necessari per garantire quegli obiettivi che rappresentano invece i principi cardine del nuovo Codice, ovvero il risultato e la celerità dei processi. Se anche alla luce di tali postulazioni si rende ancora necessario il ricorso a strutture commissariali, significa che non si è dato corso compiutamente a quell'attività di semplificazione normativa e di supporto ai funzionari della Pubblica Amministrazione, rispetto ai quali occorre garantire percorsi professionalizzanti e di aggiornamento, oltre che congrue tutele e remunerazioni nello svolgimento della propria attività. Il superamento della paura della firma si potrà conseguire solo se saremo in grado di esplicitare il principio di fiducia postulato dal Codice in termini concreti e di reali incentivazioni.

Altro passaggio è relativo al ricorso eccessivo agli affidamenti diretti, quantificato dai dati a disposizione dell'Autorità nel 90% degli affidamenti, ovvero il 78% sopra i 40.000 euro. Non si tratta invero di una proiezione inattesa, in quanto la relazione di accompagnamento del Codice consegnata dal Consiglio di Stato con la stesura preliminare della norma, esplicitava tali previsioni, che tuttavia vanno lette in termini di numerosità e non di importi. Se infatti le rilevazioni percentuali vengono fatte sugli importi degli affidamenti, l'aliquota degli stessi - assegnati con procedura comparativa, ristretta o aperta - supera ampiamente quelli fiduciari. Ulteriore garanzia offerta dal nuovo Codice è rappresentata dal meccanismo di rotazione da applicare agli affidamenti, che il Consiglio di Stato ha introdotto nell'articolo con maggiore pervasività ed efficacia rispetto al passato.

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it

CNI, RPT, PROFESSIONITALIANE E INARCASSA

Equo compenso






Equo compenso, nessun dubbio interpretativo è coerente con il diritto eurounitario e non comporta incrementi di spesa per la P.A.

Il CNI, il CNAPPC e la Fondazione Inarcassa intervengono sull'equo compenso.

Il recente pronunciamento del TAR Venezia (sentenza n. 632 del 3 aprile 2024), ha fatto chiarezza su una controversia che dura da qualche mese, ribadendo con fermezza che l'equo compenso non può essere soggetto a ribassi arbitrari. Questa decisione, sebbene attesa, ha confermato quanto Fondazione Inarcassa, CNI e CNAPPC hanno sempre sostenuto; l'equo compenso non solo rappresenta una norma fondamentale del nostro ordinamento (L. 49/23), ma è anche un principio cruciale all'interno del nuovo Codice dei Contratti (co. 2, art. 8 del D.lgs. n. 36/23).

In primo luogo, il giudice veneziano ha superato ogni dubbio interpretativo innescato dalla diffusa errata interpretazione della delibera dell'ANAC del 28 febbraio 2024, n. 101, confermando con chiarezza l'importanza e la validità del principio dell'equo compenso, che risulta quindi essere eterointegrabile. In secondo luogo, ha chiarito che tale principio non ostacola la libera circolazione degli operatori economici, anzi, in coerenza con il diritto eurounitario fornisce una necessaria tutela nei confronti di una controparte così rilevante come la Pubblica Amministrazione.

Sul rapporto tra equo compenso e codice dei contratti è stata interrogata la Cabina di Regia che dovrà tener conto anche della sentenza di cui infra.

Le argomentazioni contro l'equo compenso, che fanno leva sulla presunta insostenibilità economica dell'offerta, sono infondate, false e strumentali. Infatti, gli onorari relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono sempre stati una componente essenziale del quadro economico. L'applicazione dell'equo compenso non comporta alcun incremento delle spese tecniche previste nei quadri economici che definiscono a monte la copertura finanziaria dell'opera.

Restiamo esterrefatti dai ripetuti tentativi di boicottare l'applicazione dell'equo compenso per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nei lavori pubblici attraverso gli emendamenti nn. 12.06, 12.07, 12.09 riferiti alla Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che, giustamente sono stati dichiarati inammissibili dalla commissione competente: V Bilancio.

In un Paese che ogni giorno conta un numero crescente di morti sul lavoro è inconcepibile e contrario all'interesse collettivo, voler svilire l'importanza dei servizi tecnici che sono anche un fondamentale presidio a garanzia della sicurezza dell'opera e dei lavoratori.

La Fondazione Inarcassa, CNI e CNAPPC, naturalmente, continueranno a vigilare attentamente sull'attuazione dell'equo compenso. Questo principio è essenziale per garantire elevati standard di qualità nei servizi di ingegneria e architettura nel nostro Paese, a beneficio di tutti gli attori coinvolti.




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

presso il
Ministero della Giustizia

Comunicato stampa

EQUO COMPENSO: L'80% DELLE STAZIONI APPALTANTI APPLICA CORRETTAMENTE LA NORMA

E' quanto si evince dalle elaborazioni rese note dall'Osservatorio bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Solo in 63 casi su 1954 le stazioni appaltanti si sono rifiutate di adeguarsi alla normativa, appellandosi per lo più ai pronunciamenti di ANAC.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha reso noto i risultati dell'attività svolta dal suo Osservatorio Bandi, relativamente al periodo che va dal 1° luglio 2023 al 13 maggio 2024. L'analisi, realizzata dal Centro Studi CNI, ha interessato complessivamente 1954 bandi di gara. In 499 casi sono state rilevate delle anomalie, pari a circa il 26% del totale. Si può affermare, dunque, che la maggior parte degli Enti che rivolge bandi ai professionisti Ingegneri applica correttamente le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e della legge sull'Equo compenso (74% del totale).

I 499 bandi di gara anomali sono stati puntualmente contestati, evidenziando in maniera chiara e puntuale tutte le criticità riscontrate. In 90 casi le stazioni appaltanti hanno accolto le osservazioni del nostro Osservatorio e si sono adeguati (18% delle contestazioni), portando così il numero dei bandi "regolari" a 1545 (quasi l'80% del totale). In 63 casi (il 3% del totale) le stazioni appaltanti si sono rifiutate di adeguarsi alla normativa. I rimanenti 346 casi (13% del totale) sono ancora in fase di contestazione.

"Il Consiglio Nazionale – afferma Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI – si propone di utilizzare l'Osservatorio bandi sia come importante strumento di analisi del mercato dei Contratti Pubblici rivolto ai professionisti Ingegneri, sia come mezzo per tutelare le ragioni della Categoria nel rapporto, sovente sbilanciato, con un contraente forte come la Pubblica Amministrazione. Il lavoro dell'Osservatorio mira a dare voce alle criticità rilevate all'interno delle procedure di gara rivolte agli Ingegneri ed è diretto a contrastare tutti quei comportamenti posti in essere dalle Stazioni appaltanti che ostacolano il raggiungimento della massima qualità delle opere pubbliche".

"Il principale motivo di contestazione riscontrato – fa notare Domenico Condelli, Consigliere CNI e responsabile dell'Osservatorio bandi – naturalmente è la mancata o erronea applicazione del principio dell'Equo compenso che, alla luce della legge 21/04/2023 n.49, fa sì che i parametri di cui al D.M. 17/06/2016 non siano più solo una "base di riferimento", ma

Via XX Settembre, 5 00187 Roma, Italia - CF 80057570584 - T: +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it - segreteria@ingpec.eu - www.cni.it




EQUO COMPENSO

Criticità, applicazioni e possibili sviluppi ad un anno dalla Legge n. 49/2023

PROGRAMMA

Ore 18.00
Saluti istituzionali

- Massimo Garbari, Vicepresidente Inarcassa
- Andrea De Maio, Presidente Fondazione Inarcassa
- Domenico Perrini, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
- Massimo Crusi, Presidente Consiglio Nazionale Architetti PPC

Ore 18.15
Tavola rotonda con:

- Sen. Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia
- On. Enrico Costa*, Commissione Giustizia
- On. Chiara Gribaudo, Vicepresidente Commissione Lavoro
- On. Jacopo Morone, Commissione Giustizia
- On. Pietro Pittalis*, Vicepresidente Commissione Giustizia
- On. Agostino Santillo*, Commissione Ambiente
- On. Marta Schifone, Commissione Lavoro
- Sen.ce Erika Stefani, Commissione Giustizia

Moderà i lavori Andrea Picardi, Giornalista

Saranno presenti rappresentanti di Consigli Nazionali e sigle sindacali e associative delle categorie professionali.

Ore 19.30 chiusura lavori

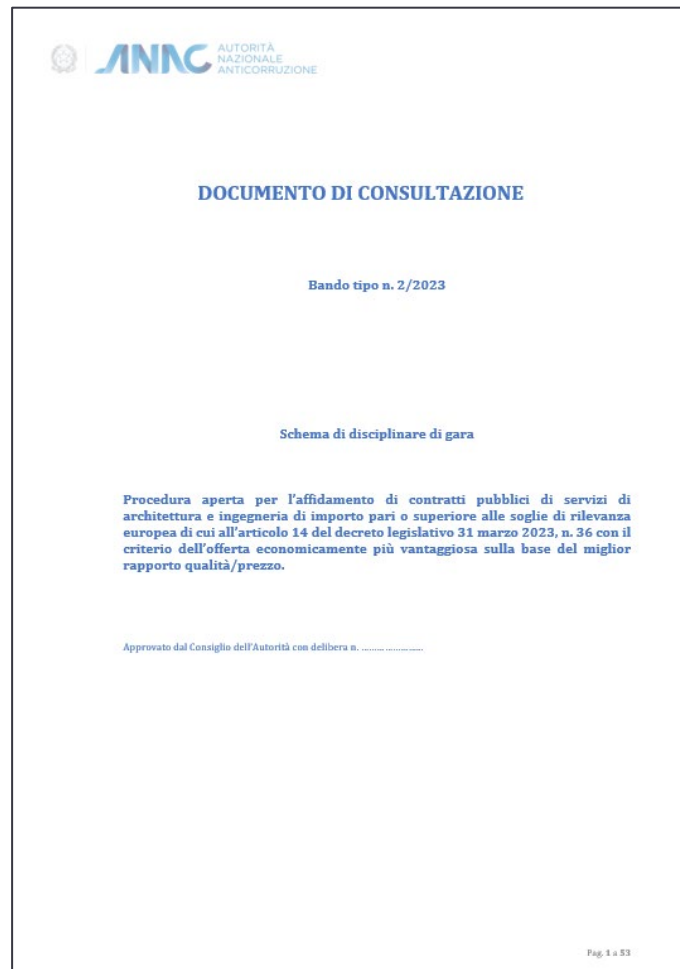
**22 MAGGIO 2024
ROMA**

** in attesa di conferma*

CNI - ANAC

Bando tipo Servizi di Ingegneria ed Architettura

Dicembre 2023



Il presente schema recepisce la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **la legge 21 aprile 2023, n. 49** e il decreto ministeriale 17 giugno 2016, così come integrato dall'Allegato I.13 del Codice.

...

L'importo a base di gara **è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13** al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi. ... in caso di utilizzo della metodologia BIM ... il compenso è **maggiorato del 10%** sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori...

...

nel caso in cui sia omissso un livello di progettazione ai sensi dell'articolo 41, la stazione appaltante, **ne tiene conto nel calcolo dell'importo a base di gara.**

...

Al fine di garantire il principio dell'equo compenso ed a salvaguardia della qualità della prestazione all'operatore economico incaricato **non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori** rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

CNI - ANAC

Bando tipo Servizi di Ingegneria ed Architettura

Dicembre 2023



6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID...
- b) servizi "di punta" di ingegneria e architettura **espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, ...

...

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno € ... IVA esclusa

...

17 Offerta economica

Nelle more di un chiarimento, occorre quindi stabilire come le nuove disposizioni sull'equo compenso impattino sui criteri di valutazione delle offerte. Il dubbio può essere astrattamente risolto seguendo le opzioni regolatorie di seguito riportate.

Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso...

Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali...

Opzione 3: Non applicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica...

In attesa dell'esito della consultazione, **nel presente schema di bando tipo è stata riportata l'opzione n. 2.**

ITACA

Bozza nota Nuovo Codice e Equo compenso

Gennaio 2024

Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso:

- si pone in netto contrasto, oltre che con le regole di contabilità pubblica, con le direttive e con i **principi eurocomunitari di concorrenzialità**;
- la L. 49/2023 esclude la applicabilità delle disposizioni ove in contrasto con disposizioni di legge che riproducono disposizioni o attuano **principi euro-comunitari** (art. 3, comma 3);
- l'art. 41 comma 15 del Codice prevede che le **tabelle ministeriali** sono da utilizzare ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento, con la conseguente possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate sul prezzo;
- l'art. 108 comma 2 del Codice consacra, quale criterio di aggiudicazione dei servizi cd. tecnici, quella basato sul **miglior rapporto qualità-prezzo**.

Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese ed oneri accessori:

- consentire di operare il ribasso sulla quota spese, si tradurrebbe nel rischio che i concorrenti più strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, attestandosi tutti su una **quota fissa**;
- competizione svolta sulle dimensioni dell'operatore economico o sulla capacità organizzativa anzi che sulla qualità del servizio, con evidente **lesione di accesso al mercato** e di massima partecipazione, finalizzati alla possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Metodi di promozione dell'equo compenso:

- stima dell'importo da porre a base di gara attraverso l'utilizzo delle tabelle ministeriali;
- divieto di richiedere ai professionisti prestazioni gratuite;
- congrua ponderazione tra punteggio di qualità ed economico a favore della prima;
- uso di formule che disincentivano il ribasso economico;
- introduzione di soglia di anomalia nelle procedure di gara.



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E
TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA
COMPATIBILITA' AMBIENTALE